SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 novembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Automobile Club Sassari

Banca d'Italia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2010, n. **190**.

Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato B;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS - Montego *Bay)*;

Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, concernente la ratifica della Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;

Vista la legge 27 maggio 1999, n. 175, concernente la ratifica ed esecuzione dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Principi e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2008/56/CE, istituisce un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.

2. Nell'ambiente marino, nel rispetto di quanto disposto al comma 1, deve essere garantito un uso sostenibile delle risorse, in considerazione dell'interesse generale. A tal fine le strategie per l'ambiente marino:

a) applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane per assicurare che la pressione complessiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buon stato ambientale;

b) salvaguardano la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo;

c) considerano gli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina;

d) rafforzano la conservazione della biodiversità dell'ambiente marino, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della rete delle aree marine protette previste dalla vigente normativa e di tutte le altre misure di protezione;

e) perseguono la progressiva eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente marino;

f) assicurano che le azioni di monitoraggio e la ricerca scientifica sul mare siano orientate all'acquisizione delle conoscenze necessarie per la razionale utilizzazione delle sue risorse e potenzialità.

3. Il presente decreto, per i fini previsti dal comma 1, contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche settoriali, gli accordi, le misure legislative, gli strumenti di conoscenza e monitoraggio, gli strumenti di pianificazione e programmazione che hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire l'integrazione delle implicazioni ambientali nelle stesse politiche settoriali.
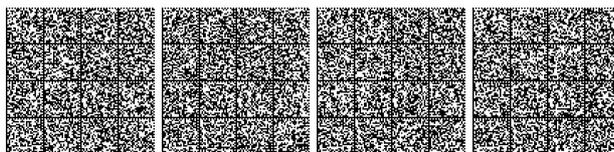
Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*.

2. Il presente decreto non si applica alle attività il cui unico fine sia la difesa e la sicurezza militare dello Stato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, individua, ove necessario, con decreto adottato di concerto con i Ministeri della difesa, delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e finanze e con le altre amministrazioni competenti, apposite modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto a tali attività.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) acque marine:

1) acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica;

2) acque costiere già definite nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i loro fondali e sottosuolo, per gli aspetti specifici dello stato ambientale dell'ambiente marino non trattati nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altra normativa nazionale di settore;

b) regione marina: le seguenti regioni, individuate a livello comunitario, tenuto conto dei fattori idrologici, oceanografici e bio/geografici:

1) Mar Baltico;

2) Oceano Atlantico nordorientale;

3) Mare Mediterraneo;

4) Mar Nero;

c) regione del Mare Mediterraneo: le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona);

d) sottoregioni marine del Mare Mediterraneo:

1) il Mare Mediterraneo occidentale;

2) il Mare Adriatico;

3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale;

e) strategia per l'ambiente marino: strategia da sviluppare ed attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all'articolo 7;

f) stato ambientale: stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all'interno o all'esterno della zona considerata;

g) buono stato ambientale: stato ambientale delle acque marine tale per cui le stesse preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e tale per cui l'utilizzo dell'ambiente marino si svolge in modo sostenibile, salvaguardandone le potenzialità per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future. Il buono stato ambientale è definito in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base dei descrittori qualitativi dell'allegato I;

h) traguardo ambientale: determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni da conseguire per le diverse componenti delle acque marine, agendo sulle pressioni e al fine di ridurre gli impatti, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina;

i) criteri: caratteristiche tecniche distintive, anche individuate dalla Commissione europea, strettamente collegate ai descrittori qualitativi;

l) inquinamento: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell'ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o che può provocare effetti negativi come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute umana, limitazioni alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle acque marine che ne pregiudichino l'utilizzo e ne riducano la funzione ricreativa e o, in generale, la compromissione dell'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini;

m) cooperazione regionale: cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, tra i Paesi terzi che hanno in comune la stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino;

n) convenzioni marittime regionali: convenzioni o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi, finalizzati alla protezione dell'ambiente marino della regione o delle sottoregioni marine e, in particolare, la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo del 1995.
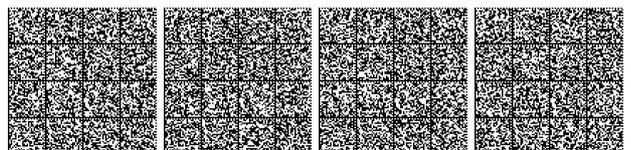
Art. 4.

Autorità competente

1. Il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal presente decreto.

2. Per l'esercizio dell'attività di coordinamento di cui al comma 1, l'Autorità competente si avvale di un apposito Comitato tecnico, di seguito denominato Comitato, di cui all'articolo 5, istituito presso il Ministero dell'ambiente con apposito decreto, che opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Comitato tecnico

1. Il Comitato è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per gli affari regionali;

d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma;

e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia;

f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

2. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede il Ministero dell'ambiente previa designazione da parte di ciascuna delle amministrazioni e associazioni di cui al comma 1; tali designazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'autorità competente. Decorso tale termine il Ministero dell'ambiente provvede comunque all'istituzione del Comitato.

3. La segreteria del Comitato è organizzata presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione.

5. Il Comitato concorre alla definizione degli atti inerenti la strategia dell'ambiente marino di cui all'articolo 7.

6. Il Comitato, prima di avviare i lavori, adotta, a maggioranza dei due terzi dei componenti designati, il proprio regolamento interno di funzionamento.

7. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente.

8. Il Comitato può avvalersi, ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti, del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni e associazioni che compongono il Comitato medesimo. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni ambientaliste riconosciute e di associazioni di categoria. Agli esperti ed ai rappresentanti degli enti, degli istituti di ricerca e delle associazioni di cui al presente comma non è dovuto alcun compenso o rimborso spese, ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione.

9. Il Comitato riferisce al Parlamento, con cadenza semestrale, sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto.

Art. 6.

Cooperazione regionale

1. Il Ministero dell'ambiente individua, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le procedure finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina al fine di consentire che gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12 siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione.

2. Ai fini previsti dal comma 1 si utilizzano anche, ove opportuno, le sedi istituzionali esistenti in materia di cooperazione regionale, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali. Per gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12, si deve fare riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle attività condotti nell'ambito di accordi internazionali.

3. Ai fini previsti dal comma 1, le procedure di cooperazione sono estese, per quanto possibile, ai Paesi terzi che esercitano la propria giurisdizione sulle acque di una regione o sottoregione marina di cui all'articolo 2 ed all'articolo 8, comma 6, in modo da coordinare i rispettivi interventi.

Art. 7.

Azioni e fasi della strategia per l'ambiente marino

1. All'attuazione del presente decreto si procede sulla base delle seguenti fasi:

a) la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine ai sensi dell'articolo 8;

b) la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 9;

c) la definizione dei traguardi ambientali ai sensi dell'articolo 10;

d) l'elaborazione dei programmi di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 11;

e) l'elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 12.

2. La valutazione iniziale di cui all'articolo 8, la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9, la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, l'elaborazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11 e l'elaborazione dei programmi di misure di cui all'articolo 12 sono aggiornate, successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da tali articoli.

3. Il Ministero dell'ambiente comunica, in forma completa e dettagliata, gli aggiornamenti di cui al comma 2 alla Commissione europea, agli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali ed agli altri Stati membri che condividono con l'Italia una regione o sottoregione marina, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 16, comma 2.

Art. 8.

Valutazione iniziale

1. Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che, nell'esercizio delle proprie attività, producono o detengono dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su richiesta del Ministero dell'ambiente, a metterli a disposizione. Restano ferme le vigenti disposizioni che prevedono l'invio o la messa a disposizione di tali dati e informazioni.

3. La valutazione iniziale deve includere:

a) un'analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e dello stato ambientale attuale della regione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III;

b) un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione o sottoregione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, la quale tenga conto delle tendenze rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e sinergici, nonché delle valutazioni pertinenti, effettuate in base alla vigente legislazione comunitaria;

c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado.

4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune azioni nel contesto delle vigenti convenzioni marittime regionali, affinché ulteriori dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 possano essere ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni.

5. La valutazione è effettuata in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e per la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10.

6. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con apposito decreto, se, al fine di tenere conto delle specificità di zone particolari, le strategie previste dal presente decreto devono essere definite e adottate con riferimento ad una o più sottodivisioni territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco delle sottoregioni marine del Mare Mediterraneo. Il Ministero dell'ambiente comunica tempestivamente tale decreto alla Commissione europea.

Art. 9.

Determinazione del buon stato ambientale

1. Il buono stato ambientale è determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato 1, ed è identificato quando:

a) la struttura, la funzione ed i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, unitamente ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana;

b) le specie e gli habitat marini siano protetti in modo tale da evitare la perdita di biodiversità dovuta all'attività umana e da consentire che le diverse componenti biologiche funzionino in modo equilibrato;

c) le caratteristiche idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, incluse le modifiche alle stesse causate dalle attività umane nella zona interessata, siano compatibili con le condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)*;

d) gli apporti di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino, dovuti ad attività umane, non causino effetti inquinanti.

2. Per conseguire un buono stato ambientale delle acque marine si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico.

3. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III.

4. Ai fini della determinazione dei requisiti del buono stato ambientale si applicano anche i criteri e gli standard metodologici allo scopo adottati dalla Commissione europea.

5. La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale è effettuata entro il 15 luglio 2012.

6. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della valutazione di cui all'articolo 8 e della determinazione del buono stato ambientale di cui al presente articolo entro il 15 ottobre 2012.
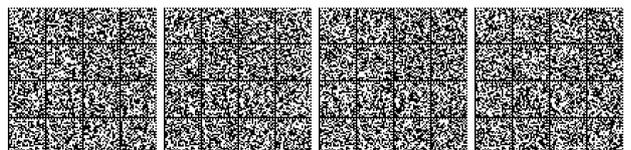
Art. 10.

Definizione dei traguardi ambientali

1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV.

2. Il Ministero dell'ambiente procede ad una ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti.

3. La definizione dei traguardi ambientali è effettuata entro il 15 luglio 2012.

4. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della definizione dei traguardi di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2012.

Art. 11.

Programmi di monitoraggio

1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10, nonché per l'aggiornamento di tali traguardi.

2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti tenendo conto:

a) degli elementi riportati negli elenchi degli allegati III e V;

b) delle attività di monitoraggio effettuate dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, della salute, delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dalle altre amministrazioni competenti.

3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.

4. L'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.

5. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2014.

Art. 12.

Programmi di misure

1. A seguito della definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di misure riportate all'allegato VI.

2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente:

a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure, anche aventi finalità diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, nonché delle autorità competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunica al Comitato l'esito della ricognizione di cui alla lettera *a)* e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla stessa lettera *a)* alle riunioni del Comitato, affinché i programmi di misure di cui al comma 1 possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.

3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata.

4. Il Ministero dell'ambiente assicura che i programmi di misure di cui al comma 1 siano conformi ai principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale e «chi inquina paga».

5. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve tenere in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile ed, in particolare, agli impatti socio-economici delle misure. I programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di ciascuna misura.

6. I programmi di cui al comma 1 indicano le modalità attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10.

7. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve valutare anche l'incidenza prodotta sulle acque situate oltre le acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine di mini-

mizzare il rischio di danni e di produrre, se possibile, un effetto positivo su tali acque.
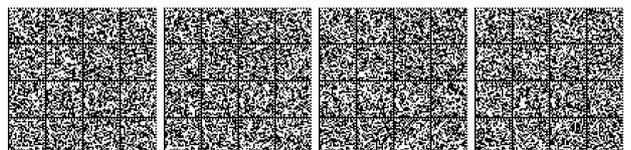
8. All'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2015. All'avvio dell'attuazione si provvede entro un anno da tale data.

9. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea ed agli Stati membri che condividono con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016. Si procede, ove necessario, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

10. I programmi di cui al comma 1, ove necessario, includono anche le seguenti misure:

a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque marine; tutela degli habitat e della biodiversità;

b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, da inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo territoriale di competenza di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che elaborano tali strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1;

c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che rilasciano tali atti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1;

d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali;

e) indicazione di misure atte a prevenire, eliminare e porre rimedio ai danni causati all'ambiente marino dall'inquinamento tellurico, prioritariamente causato dallo sversamento in mare di reflui urbani non adeguatamente trattati a causa, in particolare, dell'assenza, del malfunzionamento o del fermo degli impianti di depurazione;

f) indicazione di misure di gestione volte a rendere economicamente conveniente per gli utilizzatori degli ecosistemi marini l'adozione di comportamenti finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del buon stato ambientale.

11. I programmi di cui al comma 1 prevedono anche misure di protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine protette, previste dalla legislazione comunitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali da riflettere in modo idoneo la diversità degli ecosistemi.

12. Nel caso in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, risulti che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale possa avere un impatto significativo sull'ambiente marino ed in particolare sulle zone previste dal comma 11, il Ministero dell'ambiente, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove le opportune iniziative presso i competenti organismi internazionali al fine di valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie al rispetto delle finalità del presente decreto. Tali misure devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.

13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone di cui ai commi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sono messe a disposizione del pubblico, nei modi previsti dall'articolo 16, entro il 2013.

Art. 13.

Interventi urgenti

1. Nel caso in cui risulti che, in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, lo stato del mare sia interessato da una criticità che richiede un intervento urgente, deve essere elaborato, nei modi previsti dall'articolo 6, in accordo con tali Stati, un piano d'azione in cui si preveda l'attuazione anticipata degli adempimenti disciplinati dagli articoli da 8 a 11 e l'avvio anticipato dei programmi di misure, nonché l'introduzione di misure più restrittive di quelle individuabili ai sensi dell'articolo 12. Tale piano non deve impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ambientale in un'altra regione o sottoregione marina. Il Ministero dell'ambiente provvede ad informare la Commissione europea in merito al piano d'azione adottato.

Art. 14.

Eccezioni

1. Costituiscono cause di eccezione, per il non raggiungimento di un traguardo ambientale o di un buono stato ambientale:

a) un'azione o un'omissione non imputabile all'Italia;

b) le cause naturali;

c) la forza maggiore;

d) le modifiche o le alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine causate da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore rispetto alla tutela contro gli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;

e) le condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi previsti dal presente decreto.

2. Alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, i programmi di misure di cui all'articolo 12 possono individuare, presso la regione o le sottoregioni marine, situazioni nelle quali, ricorrendo una causa di eccezione del comma 1, i traguardi ambientali dell'articolo 10 ed il buono stato ambientale delle acque marine non possono essere conseguiti in tutto o in parte oppure, ricorrendo la causa del comma 1, lettera *e)*, non possono essere conseguiti entro le scadenze previste. Nell'individuare tali situazioni devono essere prese in considerazione anche le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.

3. I programmi di misure di cui all'articolo 12 devono indicare in modo specifico, fornendo un'adeguata motivazione, se sussistono situazioni previste dal comma 2. In tali casi, devono comunque essere individuate, nei modi previsti dall'articolo 12, specifiche misure volte ad assicurare il continuo perseguimento dei traguardi ambientali e ad impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine, ove ricorra una causa del comma 1, lettera *b)*, *c)* o *d)*, nonché volte ad attenuare l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Tali misure sono integrate, ove possibile, nei programmi di misure. Ove ricorra la causa del comma 1, lettera *d)*, tali misure devono permettere che le modifiche o le alterazioni non precludano o compromettano definitivamente il conseguimento di un buono stato ambientale nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

4. Nei casi in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, risulti che non sussistono rischi significativi per l'ambiente marino o nei casi eccezionali in cui risulti che le misure sono tali da implicare costi sproporzionati, alla luce dei rischi per l'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente può decidere di non adottare specifiche misure, purché questa decisione non causi un ulteriore deterioramento. In tali casi, il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea circa la decisione, fornendo la necessaria motivazione e dimostrando che ciò non precluderà in modo definitivo l'eventuale successivo avvio di un processo di conseguimento di un buono stato ambientale delle acque marine.

Art. 15.

Casi che richiedono un'azione comunitaria

1. Nel caso in cui risulti che, presso una regione o sottoregione marina, lo stato ambientale delle acque marine è influenzato da uno o più fattori che non possono essere adeguatamente gestiti a livello nazionale o la cui presenza è legata all'attuazione di politiche comunitarie o di accordi internazionali, il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea, motivando le ragioni della richiesta di intervento.

2. Nei casi previsti dal comma 1, possono essere altresì sottoposte alla Commissione europea ed al Consiglio europeo apposite raccomandazioni ove vi sia la necessità di attivare un'azione delle istituzioni comunitarie.

Art. 16.

Consultazione e informazione del pubblico

1. Il Ministero dell'ambiente assicura idonei strumenti e procedure affinché tutti i soggetti interessati possano partecipare in modo effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti per l'attuazione del presente decreto. A tal fine possono essere previste forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto o inchieste pubbliche e possono essere promosse, ove possibile, forme di raccordo tra autorità, enti e strutture interessati, inclusi i comitati consultivi scientifici e gli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali.

2. Il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalità operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative a:

a) valutazione iniziale e determinazione del buon stato ambientale;

b) traguardi ambientali;

c) programmi di monitoraggio;

d) programmi di misure;

e) aggiornamenti di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Ai fini dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali previste dal presente decreto si applica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Art. 17.

Comunicazioni alla Commissione europea

1. Il Ministero dell'ambiente, entro il 15 gennaio 2011, comunica alla Commissione europea il nominativo dell'autorità competente, individuata nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle informazioni di cui all'allegato II; le eventuali modifiche sono comunicate entro sei mesi dalla loro applicazione.

2. A seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, articolo 9, comma 6, articolo 10, comma 4, articolo 11, comma 5, e articolo 12, comma 9, il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea le ulteriori informazioni richieste e che risultino disponibili. Se la Commissione europea comunica indirizzi circa eventuali modifiche da apportare, il Ministero dell'ambiente cura i conseguenti adempimenti con le procedure e le modalità previste dal presente decreto.

3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, il Ministero dell'ambiente redige, avvalendosi del Comitato, ed invia alla Commis-

sione europea una breve relazione intermedia nella quale si illustrano i progressi realizzati nell'attuazione di tale programma.
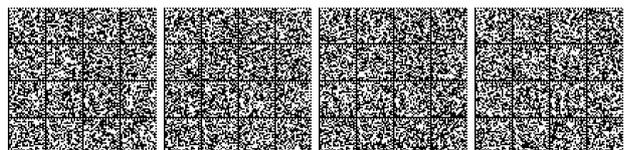
4. Il Ministero dell'ambiente assicura alla Commissione europea, nel rispetto delle modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l'accesso e l'utilizzo dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede mediante regolamenti da adottare sulla base dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata. In caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare in base all'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere di cui all'articolo 8, pari ad euro 9.187.578 per il 2011 e ad euro 9.000.000 per il 2012 si fa fronte, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, pari ad euro 16.087.578 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 979/1982, come determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. All'attuazione dei programmi di misure di cui all'articolo 12, ciascuna Amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Ad eccezione degli articoli 8 e 11, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FAZIO, *Ministro della salute*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO I

Descrittori qualitativi per la determinazione del buon stato ambientale

1. La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.
2. Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.
3. Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una composizione per età e dimensioni della popolazione indicativa della buona salute dello stock.
4. Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità, e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.
5. È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.
6. L'integrità del fondale marino è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non subiscano danni.
7. La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.
8. Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.
9. I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.
10. Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino.
11. L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino.
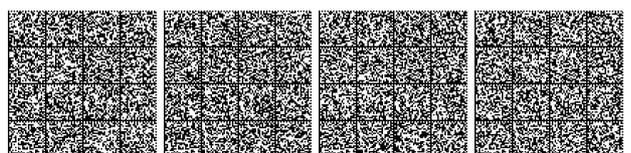
ALLEGATO II

Autorità Competenti

1. Nome e indirizzo della o delle autorità competenti – denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti identificate.

2. Forma giuridica della o delle autorità competenti – breve descrizione della forma giuridica della o delle autorità competenti.

3. Responsabilità – breve descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle autorità competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate.

4. Partecipazione – quando la o le autorità competenti fungono da organo di coordinamento per le autorità competenti sono necessari un elenco di tali soggetti e una sintesi dei rapporti istituzionali creati per garantire il coordinamento.

5. Coordinamento regionale o subregionale – è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque marine appartengono alla stessa regione o sottoregione marina.

ALLEGATO III

Elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni ed impatti

Tabella 1 – Caratteristiche

Caratteristiche fisico-chimiche

- Topografia e batimetria del fondo marino;
- Regime annuo e stagionale delle temperature e copertura di ghiaccio, velocità della corrente, risalita di acque profonde, esposizione alle onde, caratteristiche di mescolamento, torbidità, tempo di residenza;
- Distribuzione spaziale e temporale della salinità;
- Distribuzione spaziale e temporale dei nutrienti (DIN, TN, DIP, TP, TOC) e dell'ossigeno;
- Profilo di pH e di pCO_2, o informazioni equivalenti utilizzate per misurare l'acidificazione marina

Tipi di habitat

- Tipo/i di habitat predominante/i sul fondo marino e nella colonna d'acqua con descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche tipiche, quali profondità, regime delle temperature dell'acqua, correnti e altri movimenti delle masse d'acqua, salinità, struttura e composizione dei substrati del fondo marino.
- Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari, segnatamente quelli riconosciuti o identificati nell'ambito della legislazione comunitaria (direttive Habitat e Uccelli selvatici) o delle convenzioni internazionali come habitat di particolare interesse sotto il profilo scientifico o della biodiversità.
- Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare. Tra queste possono figurare aree soggette a pressioni intense o specifiche oppure aree che meritano un regime di protezione specifico.

Caratteristiche biologiche

- Descrizione delle comunità biologiche associate agli habitat predominanti sul fondo marino e nella colonna d'acqua. Sono comprese informazioni sulle comunità di fitoplancton e zooplancton, comprese le specie e la variabilità stagionale e geografica.
- Informazioni su angiosperme, macrofite e invertebrati del fondo marino, in particolare la composizione delle specie, la biomassa e la variabilità annuale/stagionale.
- Informazioni sulla struttura delle popolazioni ittiche, compresa l'abbondanza, la distribuzione e la struttura per età/dimensione delle popolazioni.
- Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello status delle specie di mammiferi e rettili marini presenti nella regione o sottoregione marina.
- Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di uccelli marini presenti nella regione o sottoregione marina.
- Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle altre specie presenti nella regione o sottoregione marina e contemplate dalla legislazione comunitaria o da accordi internazionali.
- Inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina.

Altre caratteristiche

- Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, comprendente sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione del *biota* (in particolare il *biota* destinato al consumo umano)
- Descrizione di altri aspetti o caratteristiche tipici o specifici della regione o sottoregione marina

Tabella 2 - Pressioni e impatti

Perdita fisica

- Soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio)
- Isolamento (ad esempio con costruzioni permanenti)

Danni fisici

- Cambiamenti dei tassi sedimetari (dovuti, ad esempio, a scarichi, aumento del dilavamento, dragaggio/smaltimento di materiali di dragaggio)
- Abrasione (dovuti, ad esempio all'impatto sul fondo marino causato da pesca commerciale, navigazione, ancoraggio)
- Estrazione selettiva (come esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche e non, sul fondo marino e nel sottosuolo)

Altre perturbazioni fisiche

- Rumore sottomarino (ad esempio causato da trasporti marittimi, impiego di strumenti di acustica sottomarina)
- Rifiuti marini

Interferenze con processi idrologici

- Cambiamenti importanti del regime termico (ad esempio scarichi delle centrali elettriche)
- Cambiamenti importanti del regime di salinità (ad esempio costruzioni che ostacolano la circolazione dell'acqua, estrazione di acqua)

Contaminazione da sostanze pericolose

- Introduzione di composti di sintesi (come sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2000/60/CE che hanno pertinenza con l'ambiente marino, come pesticidi, agenti antivegetativi, prodotti farmaceutici, provenienti ad esempio da perdite da fonti diffuse, inquinamento provocato da navi, deposizione atmosferica e sostanze biologicamente attive)
- Introduzione di sostanze e composti non di sintesi (come metalli pesanti, idrocarburi, provenienti ad esempio da inquinamento provocato da navi nonché da esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e minerali, deposizione atmosferica, apporti fluviali)
- Introduzione di radio-nuclidi

Emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze

- Introduzione di altre sostanze, siano esse solide, liquide o gassose, nelle acque marine, derivante dalla loro emissione sistematica e/o intenzionale nell'ambiente marino, consentita in conformità di altra legislazione comunitaria e/o di convenzioni internazionali

Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche

- Apporti di fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e fosforo (ad esempio provenienti da fonti puntuali e diffuse anche di origine agricola, acquacoltura, deposizione atmosferica)
- Apporti di materiale organico (ad esempio fognature, maricoltura, apporti fluviali)

Perturbazioni biologiche

- Introduzione di patogeni microbici
- Introduzione di specie non indigene e traslocazioni
- Estrazione selettiva di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio (come quella derivante da attività di pesca commerciale e ricreativa)

ALLEGATO IV

Elenco indicativo di caratteristiche di cui tener conto per definire i traguardi ambientali

1. Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati Membri all'interno di una regione o sottoregione marina.
2. Necessità di definire: a) traguardi volti a conseguire le condizioni auspicate in base alla determinazione di buon stato ambientale; b) quantificabili e indicatori ad essi associati che ne consentano il monitoraggio e la valutazione; c) traguardi operativi riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al conseguimento degli stessi.
3. Indicazione dello stato ecologico da conseguire o mantenere e formulazione di tale stato in termini di proprietà quantificabili degli elementi che caratterizzano le acque marine di uno Stato membro all'interno di una regione o sottoregione marina.
4. Coerenza della serie di ; assenza di conflitti tra gli stessi.
5. Indicazione delle risorse necessarie per conseguire i traguardi.
6. Formulazione dei traguardi, compresi possibili traguardi intermedi, e indicazione dei tempi per il loro conseguimento.
7. Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione per il conseguimento dei traguardi.
8. Se necessario, indicazione dei punti di riferimento (punti di riferimento, traguardo e limite).
9. Adeguata considerazione degli aspetti socio-economici nella definizione dei traguardi.
10. Esame della serie di traguardi ambientali, dei relativi indicatori e dei punti di riferimento limite e traguardo, definiti in funzione degli obiettivi ambientali, al fine di valutare se il raggiungimento dei detti traguardi possa consentire alle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati Membri all'interno di una regione o sottoregione marina di pervenire ad uno stato ad essi conforme.
11. Compatibilità tra i traguardi e gli obiettivi che la Comunità e i suoi Stati Membri si sono impegnati a rispettare nell'ambito di pertinenti accordi internazionali e regionali, utilizzando quelli più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata al fine di conseguire gli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1.
12. Una volta fissata la serie dei traguardi e degli indicatori, questi devono essere esaminati rispetto agli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1 per valutare se il raggiungimento dei traguardi possa consentire all'ambiente marino di pervenire ad uno stato ad essi conforme.
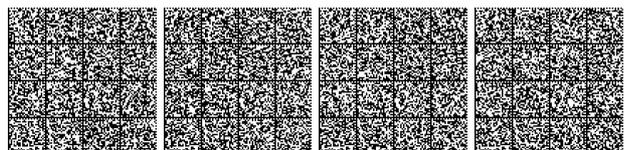
ALLEGATO V

Elementi da considerare nella definizione dei-programmi di monitoraggio

1. Necessità di fornire informazioni che consentano di valutare lo stato ambientale e di stimarne il divario rispetto al buono stato ambientalee i progressi al fine del conseguimento di tale stato, conformemente alle tabelle 1 e 2 e ai criteri e alle norme metodologiche.
2. Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più adeguati per i traguardi ambientali.
3. Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di valutare l'impatto delle misure.
4. Necessità di inserire attività volte a individuare le cause di eventuali cambiamenti e le misure di correzione che possono essere adottate per ripristinare il buon stato ambientale, qualora siano state rilevate deviazioni dall'intervallo di valori che definisce lo stato auspicato.
5. Necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale.
6. Necessità di includere attività in grado di confermare che le misure correttive producano i cambiamenti auspicati, senza effetti collaterali indesiderati.
7. Necessità di aggregare le informazioni in base alle regioni o sottoregioni marine.
8. Necessità di garantire la comparabilità degli approcci e dei metodi di valutazione nelle e fra le regioni e/o sottoregioni marine.
9. Necessità di formulare specifiche tecniche e metodi standardizzati di monitoraggio a livello comunitario in modo da favorire la comparazione delle informazioni.
10. Necessità di garantire il più possibile compatibilità con i programmi esistenti predisposti a livello regionale e internazionale per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed evitare duplicazioni di sforzi, utilizzando le linee guida di monitoraggio più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata.
11. Necessità di includere, nell'ambito della valutazione iniziale, una valutazione dei principali cambiamenti delle condizioni ambientali e, se necessario, di aspetti nuovi ed emergenti.
12. Necessità di trattare, nell'ambito della valutazione iniziale, gli elementi pertinenti (tab. 1 e 2) compresa la relativa variabilità naturale e di valutare i progressi fatti per il raggiungimento dei traguardi ambientali, facendo ricorso, dove opportuno, agli indicatori definiti e ai relativi punti di riferimento limite o traguardo.

ALLEGATO VI

Tipologie di misure

1. Controlli input: misure di gestione che influenzano l'entità consentita di un'attività umana.
2. Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.
3. Controlli della distribuzione spaziale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento di conduzione di un'attività.
4. Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.
5. Misure atte a migliorare la tracciabilità, ove possibile, dell'inquinamento marino.
6. Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo di buon stato ambientale.
7. Strumenti di mitigazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.
8. Comunicazione, coinvolgimento degli interlocutori privilegiati e sensibilizzazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il testo dell'art. 1 e l'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie; 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».

— Il testo dell'art. 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,

con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La direttiva 2008/56/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2008, n. L 164.

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1983, n. 16, supplemento ordinario.

— La legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1994, n. 295, supplemento ordinario.

— La legge 25 gennaio 1979, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 1979, n. 40, supplemento ordinario.

— La legge 27 maggio 1999, n. 175 (Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 1999, n. 140, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1997, n. 248, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario.

— La legge 8 febbraio 2006, n. 61 (Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2006, n. 52.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Per la direttiva 2008/56/CE si veda nelle note alle premesse.

Nota agli articoli 3, 8 e 12:

— Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

Note all'art. 17:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea - INSPIRE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2010, n. 56, supplemento ordinario.

Note all'art. 18:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 17 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37, così recita:

«Art. 13 *(Adeguamenti tecnici)*. — 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

Note all'art. 19:

— L'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1987, n. 109, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

— Per i riferimenti della legge n. 979/1982 si veda nelle note alla premesse.

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario:

«3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
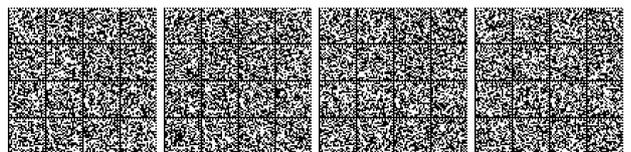
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *m)*;

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera *f)*, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge.».

10G0212

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2009, con cui lo stato di emergenza inerente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010;

Vista la nota del 20 settembre 2010 con cui il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni ha trasmesso la relazione in ordine alle attività poste in essere per fronteggiare la situazione di crisi socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, indicando gli ulteriori interventi da porre in essere per il definitivo superamento dell'emergenza in questione;

Vista la nota del 28 settembre 2010 con cui il Presidente della Regione Veneto ha rappresentato l'esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività poste in essere dal Commissario delegato – Ing. Roberto Casarin;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal Commissario delegato;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza inerente alla crisi socio-economico- ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, è prorogato fino al 31 dicembre 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A13779

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2010.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale ed estensione ai comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009 con il quale è prorogato, da ultimo fino al 31 ottobre 2010, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006, n. 3552 che, in particolare, ha attribuito al Commissario delegato competenze esclusive per le attività di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e l'approvazione dei relativi progetti del territorio dei nove comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005;

Considerato che si rende necessario assicurare il completamento degli interventi ancora in corso di realizzazione posti in essere dal Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza socio-economico-ambientale;

Ravvisata l'esigenza di completare i lavori di bonifica del sito Arpa 1 e della matrice del suolo e del sottosuolo del sito denominato «Benzoino e Derivati» e delle aree limitrofe;

Vista la nota del 15 ottobre 2010 con cui il Presidente della Regione Lazio – Commissario delegato nel chiedere la proroga dello stato di emergenza, tenuto conto che gli interventi predisposti per fronteggiare il grave inquinamento che interessa i nove comuni del bacino del fiume Sacco sono tuttora in corso e che, quindi, la situazione di criticità non può ritenersi conclusa, rappresenta la necessità di estendere il predetto stato d'emergenza anche ai comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra, tenuto conto che il quadro delle contaminazioni delle matrici ambientali, rilevate dalle indagini epidemiologiche in corso, hanno evidenziato una grave situazione di pericolo per la salute pubblica;

Vista la nota del 27 ottobre 2010 con cui la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'esprimere avviso favorevole alla proroga dello stato d'emergenza e all'estensione ai comuni sopra citati, ha rappresentato la necessità che i progetti di messa in sicurezza e bonifica siano approvati di concerto con lo stesso Dicastero;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire l'esercizio dell'azione di carattere straordinario e derogatorio finalizzata al definitivo superamento del predetto contesto emergenziale in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 ottobre 2011, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone. Contestualmente il predetto stato d'emergenza è esteso anche ai comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A13780

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010.

Revoca dello stato di emergenza nel territorio nazionale, in relazione alla tutela della pubblica incolumità a seguito della situazione internazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale situazione internazionale;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003 e n. 3285 del 30 aprile 2003, nella vigenza delle quali sono state avviate iniziative di carattere straordinario ed urgente volte sia ad acquisire la disponibilità di beni e servizi che a definire procedure amministrative di carattere informativo e di intervento immediato nell'ambito della definizione di un quadro organico di idonei dispositivi operativi e di misure di carattere preparatorio adeguate a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato peraltro, che il Ministro dell'interno ha ritenuto di adottare una pianificazione generale della gestione delle emergenze definite nel precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, in attuazione del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133;

Ritenuto che in relazione alle pianificazioni adottate dal Ministro dell'interno siano venute meno le ragioni che determinarono la citata dichiarazione dello stato di emergenza e la permanenza della vigenza delle citate ordinanze n. 3275/2003 e n. 3285/2003, anche al fine di evitare disfunzioni derivanti da possibili sovrapposizioni di competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010 recante «Organizzazione nazionale per la gestione di crisi» finalizzato ad adottare le necessarie misure di prevenzione, risposta e gestione delle situazioni di crisi gestite in ambito ONU, NATO, UE ed OCSE o in ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è Paese membro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione alla tutela della pubblica incolumità a seguito della diffusa crisi internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A13778

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 94.671 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 18 settembre 2003, 23 gennaio, 6 aprile, 10 maggio e 10 settembre 2004, 10 marzo 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di un'undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034, di cui al decreto del 6 aprile 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 6 aprile 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime quattordici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 novembre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 6 aprile 2004, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto proquota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decre-

to del 6 aprile 2004, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 novembre 2010; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 107 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 novembre 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2034, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2034, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 6 aprile 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A13887

DECRETO 10 novembre 2010.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2015, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000,

con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 94.671 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2015. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.500 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° maggio 2011 e l'ultima il 1° novembre 2015.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2015, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art.13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 12 novembre 2010, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con fun-

zioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto proquota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 15 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 16 novembre 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 3% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 15 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1.), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1.), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A13888

DECRETO 10 novembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,5%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 94.671 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 2010, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,5%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,5%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I buoni emessi con il presente decreto fruttano l'interesse annuo lordo del 4,5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° marzo 2011 e l'ultima il 1° marzo 2026.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2026, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà

carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 12 novembre 2010, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della terza tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quindicennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 76 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 16 novembre 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,5% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 76 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1.), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1.), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2026, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A13889

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della «Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico», in Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriale nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2001 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati atpprovati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4, lett. *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 28 maggio 2010 prot. m. dg DAG 21 giugno 2010 n. 87606.E con la quale il dott. Di Michele Domenico, nato a Francavilla al Mare il 17 marzo 1958, in qualità di legale rappresentante della «Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico», con sede legale in Pescara, via Rieti n. 45, codice fiscale n. 91045350682 e partita iva n. 01454870682, ha attestato possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della «Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2004 sopra indicato;

Verificato in, particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Pescara, via Rieti n. 45, che i formatori nelle persone di:

prof. Del Federico Lorenzo, nato a Pescara il 5 agosto 1959;

dott. Di Michele Domenico, nato a Francavilla al Mare il 17 marzo 1958;

dott. Di Pietro Walter, nato a Pescara l'11 aprile 1946;

dott. Rapino Maria Chiara, nata a Caracas (Venezuela) il 28 maggio 1960 sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

L'accreditamento della «Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico», con sede legale, in Pescara, via Rieti n. 45, codice fiscale n. 91045350682 e partita iva n. 01454870682, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13884

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società a responsabilità limitata «Centro provinciale di formazione professionale G. Pastore S. r .l.», in Imperia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli org4ismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 203 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 8 aprile 2010 prot. m. dg DAG 14 aprile 2010 n. 53048.E e l° settembre 2010 prot m. dg DAG 1º setternbre 2010 n. 112495.E con le quali il dott. Amabile Teodoro Enzo, nato ad Aosta il 5 febbraio 1941, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Centro provinciale di formazione professionale G. Pastore S.r.l.» con sede legale in Imperia, via Delbecchi n. 32/36, codice fiscale n. 91025410084 e P.iva n. 01226570081, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società a responsabilità limitata «centro provinciale di formazione professionale G. Pastore S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Imperia, via Delbecchi n. 32/36;

che i formatori nelle persone di:

prof. De Matteis Raffaella, nata a Nuoro il 18 ottobre 1948;

prof. La China Sergio, nato a Udine il 5 giugno 1933;

dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

L'accreditamento della società a responsabilità limitata «Centro provinciale di formazione professionale G. Pastore S.r.l.», con sede e legale in Imperia, via Delbecchi n. 32/36, C.F. 9102541 0084 e P.iva n. 01226570081, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13885
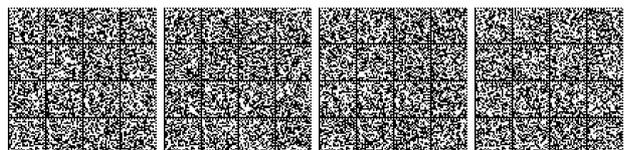
PROVVEDIMENTO 21 settembre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione senza scopo di lucro «ADR Nuova Giustizia e Mediazione» in sigla «ADR Media», in Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Viste le istanze 14 giugno 2010 Prot. m. dg DAG 22 giugno 2010 n. 88633.E, 7 luglio 2010 Prot m. dg DAG 20 luglio 2010 n. 98701.E e 31 luglio 2010 Prot m. dg DAG 9 agosto 2010 n. 107225.E e 14 settembre 2010, con le quali il dott. Cinà Giuseppe nato a Palermo il 28 giugno 1945, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «ADR Nuova Giustizia e Mediazione» in sigla «ADR MEDIA», con sede legale in Palermo, via Salvatore Puglisi n. 49, C.F. 97248620821, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «ADR Nuova Giustizia e Mediazione» in sigla «ADR MEDIA», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Palermo, via Salvatore Puglisi n. 49;

che i formatori nelle persone di:

dott. Cinà Giuseppe, nato a Palermo il 28 giugno 1945;

avv. Picone Maria Antonia, nato a Porto Empedocle (Agrigento) l'8 novembre 1959;

prof. Smorto Guido, nato a Palermo il 18 gennaio 1970;

prof. Ziino Salvatore, nato a Palermo il 23 agosto 1969;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del D.M. n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento dell'associazione senza scopo di lucro «ADR Nuova Giustizia e Mediazione» in sigla «ADR MEDIA», con sede legale in Palermo, via Salvatore Puglisi n. 49, C.F. 97248620821, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13890

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società a responsabilità limitata «I. CO. TE. A. C.A.T. S.r.l.», in Ispica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 17 giugno 2010 prot. m. dg DAG 22 giugno 2010 n. 88649.E e 22 luglio 2010 prot m. dg DAG 2 agosto 2010 n. 104512.E con le quali il dott. Barone Tommaso, nato a Ragusa il 1° novembre 1972, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «I. CO. TE. A. C.A.T. S.R.L», con sede legale, in Ispica (Ragusa), via XX Settembre n. 16, C.F. e P.IVA 01087100887, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società a responsabilità limitata «I. CO. TE. A.
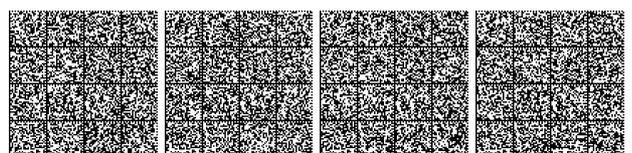
C.A.T. S.R.L» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Ispica (Ragusa), via XX Settembre n. 16;

che i formatori nelle persone di:

dott. Adamo Giovanni, nato a Melfi il 6 aprile 1946;

dott. Adamo Stefania, nata a Modica il 23 novembre 1966;

dott. Zuccaro Anna, nata a Catania il 30 gennaio 1966;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del D.M. n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento, della società a responsabilità limitata «I. CO. TE. A. C.A.T. S.R.L» con sede legale in Ispica (Ragusa), via XX Settembre n. 16, C.F. e P.IVA 01087100887, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13891

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Dipartimento di studi Europei e della Integrazione internazionale - DEMS dell'Università degli studi di Palermo, denominato «Mediare con Unipa», in Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Vista l'istanza 16 giugno 2010, prot. m. dg DAG 25 giugno 2010 prot. n. 90462.E e delibera del 21 settembre 2010, inviata per fax nella stessa data, con le quali il prof. Fiandaca Giovanni, nato a Palermo il 6 ottobre 1947, direttore del Dipartimento di studi Europei e della Integrazione internazionale – DEMS - dell'Università degli studi di Palermo, con sede legale in Palermo, via Maqueda n. 324, codice fiscale n. 80023730825 e partita iva n. 00605880822, in qualità di legale rappresentante, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito dello stesso Dipartimento di studi Europei e della Integrazione Internazionale DEMS, denominato «Mediare Con Unipa»;

Considerato che, i requisiti posseduti dell'organismo «Mediare Con Unipa» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenze dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Dipartimento di studi Europei e della Integrazione internazionale - DEMS dell'Università degli studi di Palermo, denominato «Mediare Con Unipa», con sede legale in Palermo, via Maqueda n. 324, codice fiscale n. 80023730825 e partita iva n. 00605880822, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 120 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonchè l'attuazione degli assunti.

Roma, 23 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13883

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2010.

Modifica del P. DG 21 luglio 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell' associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet», in Ostuni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5;
Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del D.M. 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato sulla G.U. n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;
Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;
Visto il P.DG. 17/12/2007 con il quale l'associazione non riconosciuta " ASAC- Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione", con sede legale in Milano, Piazza A. Gramsci n. 2, C.F 97341720155 e P.IVA 04532840966, è stata iscritta al n. 20 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5;
Viste le istanze 29 ottobre 2009, prot m. dg. DAG 4 dicembre 2009 n. 152331.E , 17marzo 2010, prot m. dg. DAG 23 marzo 2010 n 43992.E e 15 aprile 2010 prot . m. dg DAG 5 maggio 2010 n. 63929.E, 15 luglio 2010 prot m. dg dag 20 luglio 2010 N. 98461.E e 28 luglio 2010 prot. m. dg DAG 2 agosto n. 104499.E e 21 settembre 2010 prot. m. dg DAG n. 120304.E con le quali il dott. Luigi PAGLIUCA, nato a Milano il 20 maggio 1966, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta " ASAC- Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione"., con sede legale in Milano, Piazza A. Gramsci n. 2, C.F. 97341720155 e P.IVA 04532840966 ha comunicato:
- dal 28 aprile 2009 la modifica della sede legale da Milano, Piazza A. Gramsci n. 2 a Milano, corso Buenos Aires n. 79;
- l'inserimento di un nuovo amministratore (dott. ssa Laura PIGOLI, nata a Milano il 15 settembre 1961)
- la cancellazione di un amministratore (dott. ssa MERONI Cristiana, nata a Milano il 16 novembre 1968)
Dal 5 febbraio 2010
- l'inserimento di un nuovo amministratore (dott. GHIDINI Roberto, nata a Milano il 21 febbraio 1965)
- la cancellazione di un amministratore (dott.ssa COLOMBO Carola, nata a Vimercate il 2 agosto 1964)
ed ha chiesto:
- l'inserimento di 71 ulteriori conciliatori (1 in via esclusiva e 70 in via non esclusiva)
- la cancellazione di 1 conciliatore (in via esclusiva) nella persona del dott. CATTANEO Fabrizio, nato a Milano il 3 settembre 1945;
Considerato che ai sensi dell'art. 1 lett. e) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione ;
che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. f) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro ;
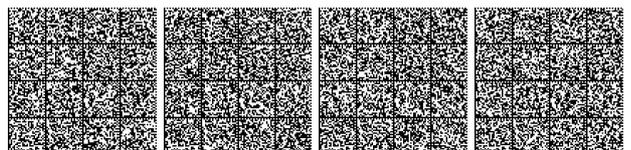
che ai sensi dell'art.. 6 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio ;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. a) e b) del citato D.M. 222/2004 per i conciliatori:
con rapporto di lavoro in via esclusiva :
- Dott. PISTONE Emanuele, nato a Milano il 29.03.1962

con rapporto di lavoro in via non esclusiva :
- Dott. ALBERTI Sonia Maria, nata a Milano il 10.12.1967
- Dott. ALIOTTA Rosalia, nata a Milano il 12.12.1953
- Rag. ALIPRANDI Piero nato a Milano il 02.04.1961
- Rag. BAGGINI Claudia, nata a Pavia (MI) il 24.02.1956
- Dott. BASANISI Davide Giorgio, nato a Milano il 05.01.1970
- Dott. BASILICO Adriano, nato a Cogliate (MB) il 07.05.1946
- Dott. BIONDA Romano, nato a Appiano Gentile (CO) il 02.12.1945
- Dott. BOCCALINI Edoardo Giuseppe, nato a Milano il 21.04.1962
- Dott. BONSIGNORE Vincenza, nata a Milano il 16.10.1966
- Rag. BORRONI Roberto nato a Cittiglio (VA) il 12.09.1969
- Avv. BOZZALLA PRET Carlo, nato a Biella (BI) il 08.01.1979
- Rag. BURNENGO Maurizio Carlo, nato a Savona il 11.01.1954
- Rag. CALABRESI Mara, nata a Milano il 18.02.1963
- Dott. CALIENDO Rosa, nata a Palma Campania (NA) il 03.10.1962
- Rag. CAMPANALE Rosa, nata a Cassano delle Murge (BA) il 07.12.1963
- Dott. CANDIDO Antonio, nato a Milano il 30.11.1949
- Dott. CASINI Gianbattista, nato a Rho (MI) il 31.01.1969
- Rag. CAVALLI Stefania, nata a Milano il 15.05.1961
- Dott. CAVENAGO Monica, nata a Milano il 18.01.1971
- Dott. CELENTANO Matteo, nato a S.Ferdinando di Puglia (BT) il 22.05.1965
- Rag. CENTOMO Vittoria, nata a Milano il 06.09.1965
- Dott. COLOMBO Donata, nata a Castellanza (VA) il 14.03.1952
- Dott. CONTI Dolores, nata a Besana Brianza (MB) il 06.01.1957
- Rag. CORNA Fabiano, nato a Endine Gaiano (BG) il 20.04.1956
- Dott. CURIONI Fulvio, nato a Casalpusterlengo (LO) il 16.12.1959
- Rag. DE CARTIS Lorenzo, nato a Milano il 03.03.1945
- Dott. DE LILLO Anna, nata a Senigallia (AN) il 31.05.1954
- Rag. DI GIORGIO Claudio nato a Bollate (MI) il 03.03.1963
- Dott. DI LILLO Domenico, nato a Genzano di Lucania (CZ) il 23.03.1956
- Dott. DOVERA Alfredo, nato a Milano il 10.08.1949
- Avv. FERRINI Francesco, nato a Padova (PD) il 24.09.1968
- Rag. FOSSATI Pasqualina, nata a Lissone (MB) il 28.10.1959
- Avv. GRASSI Daniela Maria, nata a Sedriano (MI) il 28.04.1959
- Rag. GUIDUCCI Gianni, nato a Bologna (BO) il 24.06.1946
- Rag. INSABATO Giovanni, nato a Sesto S. Giovanni (MI) il 22.04.1941
- Dott. LOSCHI Caterina, nata a Milano il 22.09.1962
- Avv. LUCCI Francesca, nata a L'Aquila (AQ) il 01.07.1969
- Dott. MAGRI Michele, nato a Ferrara (FE) il 19.10.1967
- Rag. MAININI Isabella, nata a Milano il 16.05.1968
- Dott. MANGANARO Antonio, nato a Melzo (MI) il 28.02.1945
- Dott. MANGIONE Giuseppina, nata a Palermo (PA) il 13.01.1961
- Rag. MARCOBELLI Roberto, nato a Jesi (AN) il 06.08.1948
- Dott. MAURI Bice Giuseppina, nata a Giussano (MI) il 18.01.1937
- Rag. METELLI Donatella, nata a Cazzago San Martino (BS) il 23.08.1962
- Rag. MITSCHEUNIG Giovanni, nato a Milano il 11.01.1946
- Dott. MONTERISI Sergio, nato a Milano il 20.11.1972

- Rag. MORLINO Saverio, nato a Milano il 10.02.1964
- Rag. MUGRACE Nicola, nato a Cardinale (CZ) il 13.09.1951
- Rag. NATIVO Orazia, nata a Santa Croce Camerina (RG) il 21.05.1958
- Dott. PAGANI Silvia, nata a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 20.05.1973
- Dott. PAGLIUCA Luigi, nato a Milano il 20.05.1966
- Dott. PALMIERI Alberto Antonio, nato a Rho(MI) il 16.04.1960
- Avv. PARRINI Giancarlo, nato a Milano il 05.06.1967
- Dott. PASINI Bertolini Alessandra, nata a Reggio Emilia (RE) il 05.04.1969
- Dott. PERFETTI Mario, nato a Rho (MI) il 14.02.1972
- Rag. QUADRELLI Guglielmo, nato a Trivero (BI) il 07.01.1941
- Dott. RATTI Laura, nata a Carate Brianza (MB) il 24.03.1966
- Rag. RATTI Raimondo Dino, nato a Monza (MB) il 28.03.1947
- Dott. RISARI Gisella, nata a Chignolo Po (PV) il 29.04.1943
- Dott. RIZZA Massimo, nato a Milano il 27.02.1967
- Dott. ROSANÒ Antonella, nata a Busto Garolfo (MI) il 20.11.1964
- Rag. ROSSINI Luciano, nato a Como (CO) il 19.06.1954
- Rag. RUGGERI Ricciotti , nato a Milano il 27.10.1934
- Rag. RUSSO Raffaele, nato a Lavello (PZ) il 23.01.1949
- Dott. SALARIS Giuseppe, nato a Sassari (SS) il 01.11.1964
- Rag. SINISCALCO Giovanni, nato a Gioi (SA) il 07.12.1946
- Rag. SPINOSA Maurizio, nato a Milano il 12.07.1960
- Dott. STIGLIANO Vera Lucia, nata a Heredia (Costa Rica) il 08.09.1970
- Dott. TALLARITA Eva Pia, nata a Milano il 28.08.1968
- Dott. VANINI Mattea, nata a Verona (VR) il 10.06.1974

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 222/2004;

DISPONE

La modifica del P.DG. 21/07/2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro "Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet", con sede legale in Ostuni (BR), Corso Umberto I n.15, C.F. 90035740746, limitatamente alla parte relativa alla sede legale, all'elenco degli amministratori, all'elenco dei conciliatori.

Dal 28 aprile 2009 la sede legale deve intendersi in: Milano, corso Buenos Aires n. 79.

L'elenco degli amministratori deve intendersi ampliato di due unità: Dal 28 aprile 2009 con la dott. ssa Laura PIGOLI, nata a Milano il 15 settembre 1961 e dal Dal 5 febbraio 2010 con il dott. GHIDINI Roberto, nata a Milano il 21 febbraio 1965.

L'elenco degli amministratori deve intendersi ridotto di due unità: dal 28 aprile 2009 la cancellazione della dott.ssa MERONI Cristiana, nata a Milano il 16 novembre 1968 e dal 5 febbraio 2010 con quella della dott.ssa COLOMBO Carola, nata a Vimercate il 2 agosto 1964.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) i e b) i del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di 71 ulteriori unità: (con rapporto di lavoro in via esclusiva n. 1) - Dott. PISTONE Emanuele, nato a Milano il 29.03.1962
(con rapporto di lavoro in via esclusiva n.70)- Dott. ALBERTI Sonia Maria, nata a Milano il 10.12.1967, Dott. ALIOTTA Rosalia, nata a Milano il 12.12.1953; Rag. ALIPRANDI Piero nato a Milano il 02.04.1961; Rag. BAGGINI Claudia, nata a Pavia (MI) il 24.02.1956; Dott. BASANISI Davide Giorgio, nato a Milano il 05.01.1970; Dott. BASILICO Adriano, nato a Cogliate (MB) il 07.05.1946; Dott. BIONDA Romano, nato a Appiano Gentile (CO) il 02.12.1945; Dott. BOCCALINI Edoardo Giuseppe, nato a Milano il 21.04.1962; Dott. BONSIGNORE Vincenza, nata a Milano il 16.10.1966; Rag. BORRONI Roberto nato a Cittiglio (VA) il 12.09.1969; Avv. BOZZALLA PRETCarlo, nato a Biella (BI) il 08.01.1979; Rag. BURNENGO Maurizio Carlo, nato a Savona il 11.01.1954; Rag. CALABRESI Mara, nata a Milano il 18.02.1963; Dott. CALIENDO Rosa, nata a Palma Campania (NA) il 03.10.1962; Rag. CAMPANALE Rosa, nata a Cassano delle Murge (BA) il 07.12.1963; Dott. CANDIDO Antonio, nato a Milano il 30.11.1949; Dott. CASINI

Gianbattista, nato a Rho (MI) il 31.01.1969; Rag. CAVALLI Stefania, nata a Milano il 15.05.1961; Dott. CAVENAGO Monica, nata a Milano il 18.01.1971; Dott. CELENTANO Matteo, nato a S.Ferdinando di Puglia (BT) il 22.05.1965; Rag. CENTOMO Vittoria, nata a Milano il 06.09.1965; Dott. COLOMBO Donata, nata a Castellanza (VA) il 14.03.1952; Dott. CONTI Dolores, nata a Besana Brianza (MB) il 06.01.1957; Rag. CORNA Fabiano, nato a Endine Gaiano (BG) il 20.04.1956; Dott. CURIONI Fulvio, nato a Casalpusterlengo (LO) il 16.12.1959; Rag. DE CARTIS Lorenzo, nato a Milano il 03.03.1945; Dott. DE LILLO Anna, nata a Senigallia (AN) il 31.05.1954; Rag. DI GIORGIO Claudio nato a Bollate (MI) il 03.03.1963; Dott. DI LILLO Domenico, nato a Genzano di Lucania (CZ) il 23.03.1956; Dott. DOVERA Alfredo, nato a Milano il 10.08.1949; Avv. FERRINI Francesco, nato a Padova (PD) il 24.09.1968; Rag. FOSSATI Pasqualina, nata a Lissone (MB) il 28.10.1959; Avv. GRASSI Daniela Maria, nata a Sedriano (MI) il 28.04.1959; Rag. GUIDUCCI Gianni, nato a Bologna (BO) il 24.06.1946; Rag. INSABATO Giovanni, nato a Sesto S. Giovanni (MI) il 22.04.1941; Dott. LOSCHI Caterina, nata a Milano il 22.09.1962; Avv. LUCCI Francesca, nata a L'Aquila (AQ) il 01.07.1969; Dott. MAGRI Michele, nato a Ferrara (FE) il 19.10.1967; Rag. MAININI Isabella, nata a Milano il 16.05.1968; Dott. MANGANARO Antonio, nato a Melzo (MI) il 28.02.1945; Dott. MANGIONE Giuseppina, nata a Palermo (PA) il 13.01.1961; Rag. MARCOBELLI Roberto, nato a Jesi (AN) il 06.08.1948; Dott. MAURI Bice Giuseppina, nata a Giussano (MI) il 18.01.1937; Rag. METELLI Donatella, nata a Cazzago San Martino (BS) il 23.08.1962; Rag. MITSCHEUNIG Giovanni, nato a Milano il 11.01.1946; Dott. MONTERISI Sergio, nato a Milano il 20.11.1972; Rag. MORLINO Saverio, nato a Milano il 10.02.1964; Rag. MUGRACE Nicola, nato a Cardinale (CZ) il 13.09.1951; Rag. NATIVO Orazia, nata a Santa Croce Camerina (RG) il 21.05.1958; Dott. PAGANI Silvia, nata a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 20.05.1973; Dott. PAGLIUCA Luigi, nato a Milano il 20.05.1966; Dott. PALMIERI Alberto Antonio, nato a Rho(MI) il 16.04.1960; Avv. PARRINI Giancarlo, nato a Milano il 05.06.1967; Dott. PASINI Bertolini Alessandra, nata a Reggio Emilia(RE) il 05.04.1969; Dott. PERFETTI Mario, nato a Rho (MI) il 14.02.1972; Rag. QUADRELLI Guglielmo, nato a Trivero (BI) il 07.01.1941; Dott. RATTI Laura, nata a Carate Brianza (MB) il 24.03.1966; Rag. RATTI Raimondo Dino, nato a Monza (MB) il 28.03.1947; Dott. RISARI Gisella, nata a Chignolo Po (PV) il 29.04.1943; Dott. RIZZA Massimo, nato a Milano il 27.02.1967; Dott. ROSANÒ Antonella, nata a Busto Garolfo (MI) il 20.11.1964; Rag. ROSSINI Luciano, nato a Como (CO) il 19.06.1954; Rag. RUGGERI Ricciotti , nato a Milano il 27.10.1934; Rag. RUSSO Raffaele, nato a Lavello (PZ) il 23.01.1949; Dott. SALARIS Giuseppe, nato a Sassari (SS) il 01.11.1964; Rag. SINISCALCO Giovanni, nato a Gioi (SA) il 07.12.1946; Rag. SPINOSA Maurizio, nato a Milano il 12.07.1960; Dott. STIGLIANO Vera Lucia, nata a Heredia (Costa Rica) il 08.09.1970; Dott. TALLARITA Eva Pia, nata a Milano il 28.08.1968 e Dott. VANINI Mattea, nata a Verona (VR) il 10.06.1974.

Resta ferma l'iscrizione al n. 20 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 28 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13886

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Formazione e Società» Società cooperativa a Mutualità Prevalente di Produzione e Lavoro, in Battipaglia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 17 giugno 2010 prot. m. dg DAG 2 luglio 2010 n. 92101.E, con la quale il dott. Aldo Giarletta, nato a Eboli (Salerno) l'11 gennaio 1943, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa «Formazione e Società» Società Cooperativa a Mutualità Prevalente di Produzione e Lavoro, con sede legale in Battipaglia, S.S. 18 Km 76,450, C.F. e P.IVA 02156430650, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società e cooperativa «Formazione e Società» Società Cooperativa a Mutualità Prevalente di Produzione e Lavoro, con sede legale in Battipaglia, S.S. 18 Km 76,450, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Battipaglia, S.S. 18 Km 76,450;

che i formatori nelle persone di:

dott. D'Ambrosio Vincenzo, nato a Padula (Salerno) il 13 settembre 1945;

dott. Fresa Maurizio, nato ad Eboli (Salerno) il 23 febbraio 1964;

dott. Tucci Rosario, nato a Bellosguardo (Salerno) il 14 dicembre 1948;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del D.M. n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della società e cooperativa «Formazione e Società» Società Cooperativa a Mutualità Prevalente di Produzione e Lavoro, con sede legale in Battipaglia, S.S. 18 Km 76,450, C.F. e P.IVA 02156430650, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 28 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13892

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società a responsabilità limitata uni personale «Medarb S.r.l.», in San Giuseppe Vesuviano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 26 luglio 2010 prot. m. dg DAG 28 luglio 2010, n.102651.E con la quale l'ing. Vincenzo Auricchio, nato a Napoli il 7 ottobre 1979, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Medarb S.r.l.» con sede legale in San Giuseppe Vesuviano, via Purgatorio n. 52 c.f. e P.iva 06668961219, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società a responsabilità limitata «Medarb S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *b)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *e)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società a responsabilità limitata «Medarb S.r.l.» con sede legale in San Giuseppe Vesuviano, via Purgatorio n. 52 c.f. e P.iva 06668961219, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 126 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del D.M. n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 1º ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12986

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società responsabilità limitata uni personale «AR NET S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 23 luglio 2010, prot. m. dg DAG 26 luglio 2010, n. 101559.E con la quale la dott.ssa Simonicca Lorenza, nata a Avezzano (L'Aquila) il 30 luglio 1979, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata unipersonale «AR Net S.r.l.», con sede legale in Roma, via Luigi Bertarelli n. 73, c.f. e P.iva 01519680662, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società responsabilità limitata unipersonale «AR Net S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *b)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *e)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società responsabilità limitata unipersonale «AR Net S.r.l.», con sede legale in Roma, via Luigi Bertarelli n. 73, c.f. e P.iva 01519680662, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 125 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.M. n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 1º ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12987

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Haridimos Tsibidakis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Haridimos Tsibidakis nato a Rodi (Grecia) il giorno 14 agosto 1971, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Ορθοπεδική» rilasciato in data 12 marzo 2010 dalla Prefettura di Atene e Pireo - Grecia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Ορθοπεδική» rilasciato dalla Prefettura di Atene e Pireo - Grecia – in data 12 marzo 2010 al sig. Haridimos Tsibidakis, nato a Rodi (Grecia) il giorno 14 agosto 1971, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

Il sig. Haridimos Tsibidakis già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Lecco è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13269

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Christoph Tappeiner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 5 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Christoph Tappeiner nato a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 6 gennaio 1980, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärzt für Augen-

heilkunde» rilasciato in data 17 agosto 2010 dalla Landesärztekammer Baden-Württemberg - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di oftalmologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärzt für Augenheilkunde» rilasciato dalla Landesärztekammer Baden-Württemberg - Germania – in data 17 agosto 2010 al sig. Christoph Tappeiner, nato a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 6 gennaio 1980, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 2.

Il sig. Christoph Tappeiner già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13270

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Françoise Bel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in radiodiagnostica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 giugno 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Françoise Bel nato a Thonon les Bains (Francia) il giorno 19 agosto 1955, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme d'État de Docteur en Médecine» rilasciato in data 12 luglio 1982 dalla «Université de Nice» - Francia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 12 giugno 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Françoise Bel ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Certificat d'études spéciales de Radiologie - Option Radiodiagnostic» rilasciato in data 21 gennaio 1985 dall'«Université de Nice» - Francia, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in radiodiagnostica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diplôme d'État de Docteur en Médecine» rilasciato in data 12 luglio 1982 dalla «Université de Nice» - Francia, al sig. Françoise Bel, nato a Thonon les Bains (Francia) il giorno 19 agosto 1955, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Françoise Bel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Certificat d'études spéciales de Radiologie - Option Radiodiagnostic» rilasciato dall'«Université de Nice» - Francia, in data 21 gennaio 1985 al sig. Françoise Bel, nato a Thonon les Bains (Francia) il giorno 19 agosto
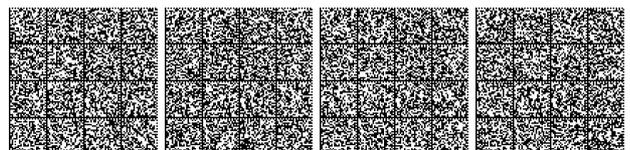
1955, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in radiodiagnostica.

Art. 4.

Il sig. Françoise bel, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in radiodiagnostica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il Direttore generale: LEONARDI

10A13271

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Fernando Baldauf, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 25 agosto 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Fernando Baldauf nato a Hohenems (Austria) il giorno 30 ottobre 1975, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 6 aprile 2005 dalla «Medizinische Universität Innsbruck» - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla «Medizinische Universität Innsbruck» - Austria, in data 6 aprile 2005 al sig. Fernando Baldauf, nato a Hohenems (Austria) il giorno 30 ottobre 1975, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Fernando Baldauf è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13272

DECRETO 3 novembre 2010.

Modifica del decreto 23 agosto 2010 di riconoscimento, alla sig.ra Sajek Agnieszka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto dirigenziale datato 23 agosto 2010, prot. DGRUPS-0037411-P del 26 agosto 2010, con il quale il titolo professionale di «licencjat pielegniarstwa» conseguito in Polonia nell'anno 2010 dalla sig.ra Sajek Agnieszka, nata a Borowa (Polonia) il 23 novembre 1974, è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista l'istanza in data 25 settembre 2010 con la quale la sig.ra Sajek Agnieszka ha chiesto la rettifica del sopra citato decreto in ordine alla cittadinanza;

Rilevato che nella premessa del decreto in questione è stata erroneamente indicata la cittadinanza polacca dell'interessata anziché la cittadinanza italiana;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta della sig.ra Sajek Agnieszka e di rettificare il provvedimento summenzionato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto dirigenziale datato 23 agosto 2010, con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale di «licencjat pielegniarstwa» conseguito in Polonia nell'anno 2010 dalla sig.ra Sajek Agnieszka, nata a Borowa (Polonia) il 23 novembre 1974, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, è modificato come di seguito riportato:

Nella premessa, al quarto capoverso, al posto di «cittadina polacca» leggasi «cittadina italiana»;

L'art. 2 del suddetto decreto è così rettificato: «La sig.ra Sajek Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione».

2. Il presente decreto di rettifica dispiega efficacia a decorrere dal 23 agosto 2010.

3. Il presente decreto di rettifica, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13783

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Otero Rey Rebeca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Otero Rey Rebeca, nata a Madrid (Spagna) il 23 febbraio 1984, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomada en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universidad de Castilla-La Mancha» – Scuola Universitaria di Infermeria e Fisioterapia di Toledo nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 14 settembre 2010 che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'Allegato V punto 5.2.2. della Direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima Direttiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomada en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universidad de Castilla-La Mancha» – Scuola Universitaria di Infermeria e Fisioterapia di Toledo nell'anno 2005, dalla sig.ra Otero Rey Rebeca, nata a Madrid (Spagna) il 23 febbraio 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Otero Rey Rebeca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13784
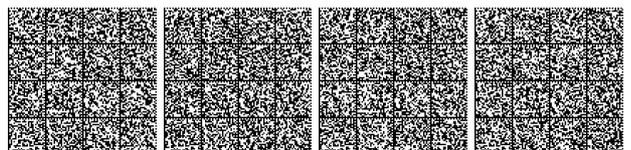
DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bochnakova Vania Dimitrova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bochnakova Vania Dimitrova, nata a Sofia (Bulgaria) il 4 gennaio 1970, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра - общ профил" conseguito in Bulgaria presso l'Istituto di Medicina per conseguimento di laurea breve di Sofia nell'anno 1990, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che la Conferenza dei Servizi, prevista dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del 5 giugno 2008, ha valutato titoli analoghi a quello in possesso dell'interessata;

Considerato che sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la nota prot. DGRUPS/0061959-P in data 3 dicembre 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di 4 semestri, pari a 1800 ore, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: medicina e chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica clinica in area critica, medicina legale, medicina del lavoro, economia ed organizzazione aziendale, scienze infermieristiche generali: modelli assistenziali (teorie del nursing, processo di nursing e strumenti operativi; cartella infermieristica, linee guida, protocolli, procedure), infermieristica clinica in geriatria e riabilitazione, organizzazione professionale, etica professionale;

Vista la nota in data 10 dicembre 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha chiesto di poter sostenere la prova attitudinale;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 4 novembre 2010, da cui si evince che la sig.ra Bochnakova Vania Dimitrova è risultata idonea;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "медицинска сестра - общ профил" conseguito in Bulgaria presso l'Istituto di Medicina per conseguimento di laura breve di Sofia nell'anno 1990 dalla sig.ra Bochnakova Vania Dimitrova, nata a Sofia (Bulgaria) il 4 gennaio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bochnakova Vania Dimitrova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13782
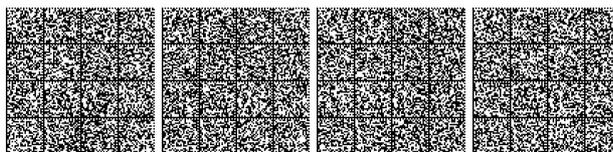
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 agosto 2010.

Modifiche al decreto interministeriale n. 5279 del 20 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, in materia di individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi e strategici di preminente interesse nazionale sono individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo le procedure contenute nello stesso comma 1;

Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, con cui è stato approvato il primo programma di infrastrutture strategiche ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificato dalla delibera CIPE n. 130/2006 ed in ultimo dalla delibera CIPE n. 10/2009 ed indicato all'art. 162, lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il suddetto decreto legislativo n. 163/2006 e, in particolare:

l'art. 162 che definisce alla lettera *e)* con il termine fondi «le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture» inserite nel programma sopra citato;

l'art. 163, comma 2, lettere da *a)* ad f)-*bis*;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti e, in particolare, l'art. 13, comma 1, in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie a valere sui fondi di cui sopra e le quote a ciascuno assegnate e, sono, inoltre, stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, recante «Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale» e, in particolare, l'art. 1, commi 5 e 6;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un Ministro delegato le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'art. 46, commi 1 e 2, che rifinanzia il fondo infrastrutture anche con la revoca dei finanziamenti già assentiti dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, in particolare, l'art. 45, comma 32, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»;

Vista la comunicazione del Direttore Generale del Tesoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2010, con la quale è stato indicato il tasso di interesse massimo da applicare ai mutui con oneri a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della suddetta legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto, altresì, il comma 177-*bis* dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che, il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 2006;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2004;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2005;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, comma 512;

Visto l'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), concernente il ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che: «nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.»;

Vista la circolare 24 maggio 2010, n. 2276, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 5279 del 20 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della suddetta legge 1° agosto 2002, n. 166, con cui sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e sono state stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari;

Ritenuto che occorre provvedere all'aggiornamento, tra l'altro, delle modalità di erogazione dei finanziamenti e di individuazione del tasso massimo applicabile alle operazioni di mutuo di cui al citato decreto interministeriale n. 5279 del 20 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto interministeriale n. 5279 del 20 marzo 2003, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie i soggetti titolari della realizzazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al programma approvato con la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, commi 177 e 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni.».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto interministeriale n. 5279 del 20 marzo 2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Le quote dei contributi di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché le quote dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 46 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e contributi comunque denominati, da assegnare ai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali compresi nel Programma approvato con delibera CIPE n. 121/ 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuate di volta in volta dal CIPE in sede di valutazione dei singoli interventi, tenuto conto delle disponibilità esistenti.».

Art. 3.

L'art. 5 del citato decreto n. 5279 del 20 marzo 2003 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 5.

1. I mutui di cui al precedente art. 2 possono essere assunti con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo i settembre 1993, n. 385, con la Cassa Depositi e Prestiti e con la Banca Europea per gli Investimenti.

2. Nei contratti di finanziamento che verranno stipulati dovranno essere indicati il periodo di utilizzo delle risorse finanziarie nonché gli interventi oggetto di finanziamento.

3. L'erogazione del mutuo dovrà avvenire secondo stati di avanzamento del progetto anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Su motivata e documentata richiesta dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2, da trasmettersi contestualmente in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'istituto finanziatore anticipa fino al 20% dell'importo complessivo dei lavori a base d'asta, da recuperare proporzionalmente nel corso degli stati di avanzamento di lavori a fronte di specifici impegni di spesa relativi ai predetti progetti per attività propedeutiche all'esecuzione delle opere.

4. Ai fini della ottimizzazione dei contributi pluriennali, nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento le erogazioni saranno regolate a tasso variabile e il contributo annuo disponibile sarà destinato prioritariamente al pagamento degli interessi maturati e per il restante al rimborso del capitale. Alla fine del periodo di utilizzo il debito residuo risultante dalle predette operazioni sarà rimborsato secondo un piano di ammortamento con rate costanti a tasso fisso, nei limiti delle disponibilità previste.

5. Nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento gli interessi matureranno sugli importi erogati con decorrenza dal giorno successivo alla data di erogazione e saranno calcolati sulla base del tasso variabile ai sensi e per
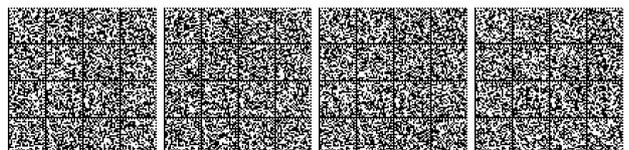
gli effetti dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per i mutui regolati a tasso variabile di pari durata rispetto a quella dei contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente decreto.

6. Il tasso fisso che dovrà regolare il debito residuo alla data dell'ultima erogazione sarà determinato sulla base del tasso fisso ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i mutui regolati a tasso fisso di pari durata rispetto a quella dei contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente decreto.

7. Lo schema di contratto di mutuo prima della stipula dovrà essere trasmesso, per il preventivo nulla osta, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI. Entro trenta giorni dalla stipula, l'istituto finanziatore dovrà notificare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti copia conforme del contratto di mutuo perfezionato.

8. I soggetti finanziatori, oltre a procedere ad effettuare le comunicazioni relative all'avvenuto perfezionamento delle operazioni secondo le modalità previste dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010 citate nelle premesse, dovranno comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al CIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni intervenuta erogazione delle somme di cui al comma e comunicano allo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni altra informazione relativa ai rapporti di mutui contratti ritenuta utile ai fini delle attività di monitoraggio di cui all'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006».

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.

Roma, 30 agosto 2010

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 329

10A13752

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 ottobre 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Asiago»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 19 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.279 del 30 novembre 2007, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 19 novembre 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni S.r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Asiago» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origi-

ne protetta «Asiago» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» la predisposizione del piano dei controlli;
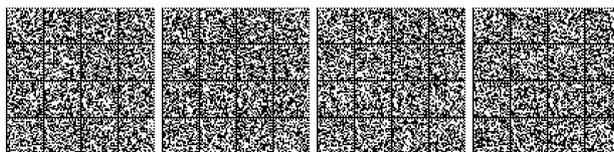
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 novembre 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» con decreto 19 novembre 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giungo 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 19 novembre 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A13471

DECRETO 9 novembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a Denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 21 dicembre 1988 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Rosso di Montepulciano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del vino Nobile di Montepulciano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 191 del 17 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» in conformità al parere espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di «Rosso di Montepulciano», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1988 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
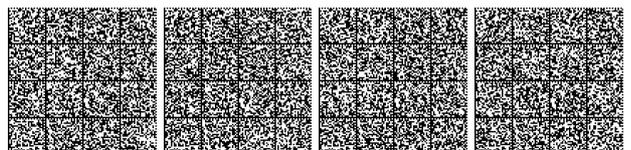
Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 30 luglio 2010, n. 11960, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

2. In deroga all'art. 1, dell'annesso disciplinare di produzione, sono applicabili le disposizioni anche per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2009/2010 e precedenti, che trovansi in fase di elaborazione ed invecchiamento, fatto salvo che le relative partite rispondano alle caratteristiche di cui all'art. 6 dell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il capo dipartimento: CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ROSSO DI MONTEPULCIANO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%.

Possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 30%, vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010, autorizzati e raccomandati per la provincia di Siena purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», deve essere adeguata entro la quinta vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima.

Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza;

parte del territorio del comune di Montepulciano, frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

I vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» sono utilizzabili anche per produrre vini DOC «Vin Santo di Montepulciano» alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», la densità minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non deve essere superiore a t 10 per ettaro di coltura specializzata.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montepulciano.

Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del vino Nobile di Montepulciano la vinificazione fuori zona di produzione per le aziende che abbia-

no almeno, a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 (decreto di riconoscimento della DOCG vino nobile di Montepulciano), le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m 3.800 in linea d'aria.
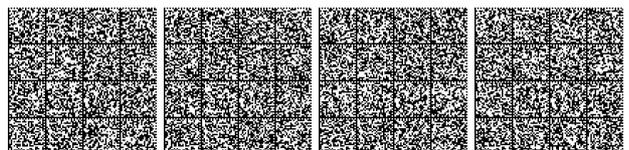
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non può essere immesso al consumo prima del primo marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

È consentito, previa comunicazione alle strutture di controllo autorizzate, da presentarsi a cura del vinificatore, entro il sedicesimo mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite di «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, persistente leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali non da trarre in inganno il consumatore.

È altresì consentito l'utilizzo, nel rispetto delle vigenti norme, delle altre menzioni facoltative.

Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» deve essere messo in consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge.

10A13759

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 5 agosto 2010.

Indicazione delle attività che sono escluse dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) a norma dell'articolo 219 dello stesso decreto legislativo.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2008, con il quale è stato conferito al Ministro Onorevole Andrea Ronchi l'incarico per le politiche europee;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 contenente delega di specifiche funzioni al Ministro senza portafoglio Onorevole Andrea Ronchi per le politiche europee;

Visto l'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Visto l'articolo 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Considerato che la Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. - Compagnie Valdôtaine des eaux S.p.A. (in seguito denominata CVA) - con domanda pervenuta alla Commissione europea in data 15 febbraio 2010 ha chiesto che venga stabilita l'applicabilità del paragrafo 1 dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE all'attività di produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica in tutto il territorio della Repubblica italiana, ovvero, in alternativa, nel territorio della Zona Geografica Nord (di seguito denominata Zona Nord), nonché all'attività di vendita al dettaglio di energia elettrica in tutto il territorio della Repubblica italiana;

Considerato che la Commissione europea con nota 22 febbraio 2010 n. 93379 ha informato lo Stato italiano di aver ricevuto la sopra citata domanda da parte della CVA;

Considerato che con nota 15 aprile 2010 la Commissione europea ha richiesto informazioni supplementari;

Considerato che con nota n. 3498 del 10 maggio 2010 il Dipartimento per il coordinamento della politiche comunitarie ha trasmesso alla Commissione europea le informazioni fornite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
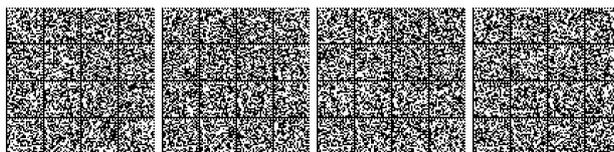
Considerato che con e-mail del 20 maggio 2010 il Dipartimento per il coordinamento della politiche comunitarie ha trasmesso alla Commissione europea il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Considerato che la Commissione europea ha adottato la decisione 2010/403/UE in data 14 luglio 2010 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L 186 del 20 luglio 2010 - disponendo in particolare che la direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione delle seguenti attività in Italia: *a)* produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord; *b)* fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull'intero territorio della Repubblica italiana;

Ritenuto pertanto che, ai sensi dell'articolo 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, debba procedersi ad indicare le attività escluse dal campo di applicazione dello stesso Codice;

Decreta

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione delle seguenti attività in Italia: *a)* produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord; *b)* fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull'intero territorio della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2010

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 119

10A13469

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 luglio 2010.

Modifica alla nota AIFA 36 di cui alla determinazione del 4 gennaio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF);

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»;

Vista la determinazione del 4 gennaio 2007 pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007;

Ritenuto di dover aggiornare il testo della Nota 36;

Tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle sedute del 23 e 24 marzo 2010 e del 27 e 28 aprile 2010;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della Nota 36 di cui alla determinazione del 4 gennaio 2007 pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Nota 36

Ormoni androgeni: -testosterone	*La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:* -ipogonadismi maschili primitivi e secondari caratterizzati da ridotte concentrazioni di testosterone totale (< 12 nmoli/L o 350 ng/dL) in presenza di sintomi tipici (riduzione del desiderio e potenza sessuale, osteoporosi, riduzione forza muscolare, obesità viscerale, alterazioni del tono dell'umore).

Background

Per ipogonadismo maschile s'intende una condizione di non funzionamento della gonade, che determina l'insufficiente produzione di testosterone e gli spermatozoi. L'ipogonadismo può essere congenito o acquisito (Lenzi et al., 2009). La più frequente causa di ipogonadismo congenito è la Sindrome di Klinefelter con una frequenza stimata di 1:500 (Lenzi et al., 2009). Un recente consenso fra le maggiori società andrologiche internazionali (ISA, ISSAM, EAU, EAA e ASA) indica che la sola determinazione di un carente testosterone (ipogonadismo biochimico con testosterone totale inferiore alle 12 nmoli/L o 350 ng/dL) non è sufficiente per porre la diagnosi, ma debbono essere presenti anche i sintomi specifici (Wang et al., 2008 citato in Lenzi et al. 2009). I sintomi di ipogonadismo comprendono una diminuita potenza e desiderio sessuale, un'osteoporosi, una diminuita forza muscolare, un'alterata distribuzione del grasso corporeo e alterazioni del tono dell'umore (Lenzi et al. 2009). In presenza di questi sintomi è giustificata la terapia sostitutiva con testosterone. Il paziente deve essere poi opportunamente seguito per verificare i risultati terapeutici e ottimizzare le dosi.

I preparati in commercio di testosterone, pur differendo sostanzialmente nella farmacocinetica e via di somministrazione, offrono una valida prospettiva terapeutica. La scelta deve essere basata sulle caratteristiche della patologia di base e sulle caratteristiche del paziente.

Bibliografia

Lenzi A, Balercia G, Bellastella A, Colao A, Fabbri A, Foresta C, Galdiero M, Gandini L, Krausz C, Lombardi G, Lombardo F, Maggi M, Radicioni A, Selice R, Sinisi AA, Forti G. Epidemiology, diagnosis and treatment of male hypogonadotropic hypogonadism. J Endocrinol Invest. 2009 Dec 1.

10A13524
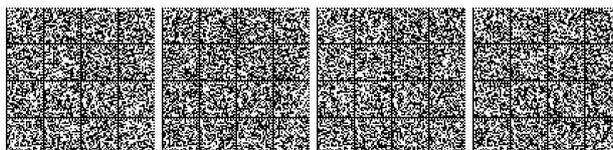
DETERMINAZIONE 29 luglio 2010.

Modifica alla nota AIFA 39 di cui alla determinazione del 26 novembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione AIFA del 26 novembre 2009 relativa alla modifica della nota 39;

Ritenuto di dover procedere alla modifica della nota 39;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 23 e 24 marzo 2010 e del 25 e 26 maggio 2010;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della Nota 39 di cui alla determinazione del 26 novembre 2009 pubblicata sul supplemento ordinario n. 229 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 2009 - serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

NOTA 39

Ormone della crescita (somatotropina)	**La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, IRCCS, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:** **Età neonatale** in individui con evidenza neuroradiologica di malformazioni/lesioni ipotalamo ipofisarie e segni clinico-laboratoristici compatibili con la diagnosi di panipopituitarismo congenito. Tale trattamento dovrebbe essere proseguito ininterrottamente almeno per i primi due anni di vita. Successivamente, previa interruzione della terapia con GH di durata non superiore a tre mesi, dovrebbe essere eseguita una rivalutazione del profilo auxologico, ormonale e laboratoristico finalizzata a determinare l'opportunità e la modalità della prosecuzione del trattamento GH. **Età evolutiva** ▪ bassa statura da deficit di GH definito dai seguenti parametri clinico - auxologici e di laboratorio: I: Parametri clinico - auxologici: a) statura < -3DS oppure statura < -2DS e velocità di crescita/anno < -1DS rispetto alla norma per età e sesso, misurata a distanza di almeno 6 mesi con le stesse modalità; oppure b) velocità di crescita/anno < -2DS o < -1,5 DS dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di bassa statura; nei primi 2 anni di vita, sarà sufficiente fare riferimento alla progressiva decelerazione della velocità di crescita (la letteratura non fornisce a riguardo dati definitivi in termini di DS); oppure c) malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuroradiologico o difetti ipofisari multipli che comportino deficit di GH accertato in base ad una delle modalità del punto II; e II: Parametri di laboratorio: a) risposta di GH < 10 µg/L a due test farmacologici eseguiti in giorni differenti (la risposta ad un solo test farmacologico >10 µg/L esclude la diagnosi di deficit di GH); oppure b) risposta di GH < 20 µg/L nel caso uno dei due test impiegati sia GHRH + arginina o GHRH + piridostigmina Altre condizioni dove il trattamento con rGH viene concesso in età pediatrica: ▪ sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata; ▪ deficit staturale nell'insufficienza renale cronica; ▪ soggetti prepuberi affetti dalla sindrome di Prader Willi (PWS), geneticamente dimostrata, con Indice di Massa Corporea o Body Mass Index (BMI)<95°, normale funzionalità respiratoria, non affetti da sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno. ▪ Bambini nati piccoli per l'età gestazionale (SGA - Small for Gestational Age) con età uguale o superiore a 4 anni. Per poter accedere al trattamento con GH in individui nati SGA è necessario rispondere ai seguenti criteri: - peso alla nascita nei nati singoli uguale o inferiore a –2 DS (< 3° centile) per l'età gestazionale, basato sulle tabelle di Gagliardi (L. Gagliardi et Al. "*Standard antropometrici neonatali prodotti dalla task-force della Società Italiana di Neonatologia e basati su una popolazione italiana nord-orientale*" Riv. Ital. Pediatr. (IJP) 1999; 25: 159-169) e comunque inferiore a 2500 gr. - età al momento della proposta di somministrazione del GH uguale o superiore ai 4 anni; - statura inferiore o uguale a –2.5 DS e velocità di crescita inferiore al 50° centile. - Autorizzazione delle Commissione Regionale preposte alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH. Considerando la relativa limitata esperienza del trattamento con GH negli SGA in Italia, l'autorizzazione al trattamento con rGH in soggetti SGA è concessa per 2 anni previa verifica ed autorizzazione da parte delle Commissioni Regionali preposte alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH appartenenti alla residenza del paziente. Dopo 2 anni di terapia, il proseguimento terapeutico potrà essere nuovamente autorizzato dalle Commissioni Regionali dopo una verifica dei risultati clinici ottenuti nel periodo di trattamento. In caso di mancata istituzione della commissione regionale, la proposta al trattamento con GH da parte del centro prescrittore dovrà essere indirizzata alla Commissione preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH presso l'Istituto Superiore di Sanità, che dovrà dare una risposta al centro prescrittore entro giorni trenta dal ricevimento della richiesta. **Età di transizione** Viene definita età di transizione quella compresa tra il momento del raggiungimento della statura definitiva del soggetto

	trattato e l'età di 25 anni. Al raggiungimento della statura definitiva non è più indicata la terapia con GH nelle seguenti patologie: - sindrome di Turner; - insufficienza renale cronica - sindrome di Prader Willi; - Soggetti nati piccoli per età gestazionale (SGA). Al raggiungimento della statura definitiva la terapia con GH può essere proseguita senza ulteriori rivalutazioni nelle seguenti patologie: - deficit di GH causato da mutazione genetica documentata - panipopituitarismo con difetto di secrezione ormonale multiplo di almeno tre ormoni ipofisari. Al raggiungimento della statura definitiva la terapia con rGH negli altri soggetti con deficit di GH può essere proseguita solo se presentano dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH: - risposta di GH <6 µg/L dopo ipoglicemia insulinica (ITT); oppure - risposta di GH <19 µg/L dopo test farmacologico con GHRH + Arginina. **Età adulta** E' indicata la terapia con rGH in soggetti adulti, di età superiore a 25 anni, con livelli di GH allo stimolo con ipoglicemia insulinica <3 µg/L o, in presenza di controindicazioni al test di ipoglicemia insulinica, con picco inadeguato di GH dopo stimoli alternativi, nei casi di: a) ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, da radiazioni); b) ipopituitarismo idiopatico, post traumatico, da neoplasie sellari e parasellari.

Background

Età evolutiva

In soggetti con caratteristiche clinico-auxologiche in accordo con il punto I e con normale secrezione di GH (punto II), la terapia può essere effettuata solo se autorizzata dalla Commissione Regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH in base alle più recenti acquisizioni scientifiche in materia.
Per il monitoraggio della prescrizione è necessario far riferimento alla prevalenza del trattamento nella popolazione compresa tra 0 e 18 anni d'età, che è stimabile, in base ai dati della letteratura scientifica internazionale degli ultimi 20 anni, in 1:2000 (tasso di esposizione al trattamento). Va, inoltre, tenuto conto che la coorte dei soggetti affetti dalle principali patologie per cui è indicata la terapia con GH è sostanzialmente stabile nel tempo e distribuita in modo omogeneo sul territorio.

Età adulta

Soggetti adulti con deficit di GH presentano un abbassamento della qualità di vita, una riduzione della forza muscolare, un aumento dell'adipe viscerale che, insieme ad un aumento del colesterolo circolante, costituisce un fattore di rischio per complicanze cardiovascolari. In particolare, è stato dimostrato un chiaro aumento dei processi di aterosclerosi con netto incremento della mortalità da cause cardiovascolari. Il trattamento sostitutivo con GH biosintetico va comunque riservato solo ai rari casi nei quali vi sia un severo deficit di GH, dimostrato da un picco di risposta < 3 µg/L dopo ipoglicemia insulinica, oppure, in presenza di controindicazioni al test dell'ipoglicemia (cardiopatie, patologia del SNC, età avanzata), a seguito di un picco inadeguato di GH dopo stimoli alternativi utilizzati con limiti di normalità appropriati alla loro potenza.
Il test con GHRH + arginina viene ad oggi ritenuto l'alternativa di prima scelta e, dopo questo stimolo, un severo deficit di GH è dimostrato da un picco dei livelli circolanti di GH < 9 µg/L. Il rigoroso rispetto di tali criteri esclude la possibilità di un uso improprio o eccessivo del farmaco.

Evidenze disponibili

In base alle evidenze della letteratura, alla approvazione da parte di FDA ed EMEA ed alla luce del documento della consensus conference ad hoc (J Clin Endocrinol Metab 92: 804–810, 2007), si ritiene opportuno inserire in fascia A l'indicazione al trattamento con GH nei bambini nati SGA sotto supervisione delle Commissioni Regionali preposte alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH.

Particolari avvertenze

L'Istituto Superiore di Sanità si fa carico della sorveglianza epidemiologica nazionale mediante un Registro informatizzato dell'ormone della crescita (GH) in collaborazione con le Commissioni Regionali identificate dalle singole Regioni. Tali commissioni sono preposte alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH a livello locale e a tal fine hanno libero accesso ai dati relativi ai residenti della propria regione. La compilazione del Registro da parte dei Centri prescrittori è necessaria ed indispensabile per la rimborsabilità della terapia da parte del SSN. Annualmente l'Istituto Superiore di Sanità provvederà a redigere un rapporto e ad inviarlo all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e alla Conferenza degli Assessori Regionali alla Sanità.

Bibliografia

1. Badaru A, Wilson DM. Alternatives to growth hormone stimulation testing in children. Trends Endocrinol Metab 2004;15:252-8.
2. Cappa M, Loche S. Evaluation of growth disorders in the paediatric clinic. J Endocrinol Invest 2003;26:54-63.
3. Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of adults with growth hormone deficiency: summary statement of the Growth Hormone Research Society Workshop on adult growth hormone deficiency. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:379-81.
4. Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of growth hormone (GH) deficiency in childhood and adolescence: Summary statement of the GH research society. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 3990-3.
5. Dahlgren J, Albertsson Wikland K. Final Height in Short Children Born Small for Gestational Age Treated with Growth Hormone Ped Research 2005;57: 216-222.
6. Dattani M, Preece M.Growth hormone deficiency and related disorders: insights into causation, diagnosis, and treatment. Lancet 2004;363:1977-87.
7. L. Gagliardi, F. Macagno, D. Pedrotti, M. Coraiola, R. Furlan, L. Agostinis, S. Milani "Standard antropometrici neonatali prodotti dalla task-force della Società Italiana di Neonatologia e basati su una popolazione italiana nord-orientale" Riv. Ital. Pediatr. (IJP) 1999; 25: 159-169.
8. Hoffman DM, et al. Diagnosis of Growth hormone deficiency in adults. Lancet 1994; 344: 482-3.
9. Lissett CA, et al. How many tests are required to diagnose growth hormone (GH) deficiency in adults. Clin Endocrinol 1999; 51: 551-7.
10. Maghnie M, Ghirardello S, Genovese E. Magnetic resonance imaging of the hypothalamus-pituitary unit in children suspected of hypopituitarism: who, how and when to investigate. J Endocrinol Invest 2004;27:496-509.

11. Rosilio M et al. Adult height of prepubertal short children born small for gestational age treated with GH. Eur J End 2005; 152: 835-843

12. Tanaka T, Cohen P, Clayton PE, Laron Z, Hintz RL, Sizonenko PC. Diagnosis and management of growth hormone deficiency in childhood and adolescence--part 2: growth hormone treatment in growth hormone deficient children. Growth Horm IGF Res 2002;12:323-41.

13. Consensus statement on the management of the GH-treated adolescent in the transition to adult care. Clayton PE, Cuneo RC, Juul A, Monson JP, Shalet SM, Tauber M; European Society of Paediatric Endocrinology. Eur J Endocrinol. 2005 Feb;152(2):165-70. Review.

14. Maghnie M, Aimaretti G, Bellone S, Bona G, Bellone J, Baldelli R, de Sanctis C, Gargantini L, Gastaldi R, Ghizzoni L, Secco A, Tinelli C, Ghigo E.Diagnosis of GH deficiency in the transition period: accuracy of insulin tolerance test and insulin-like growth factor-I measurement. European Journal of Endocrinology, 2005;152:589-96.

15. Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of adults with GH deficiency II: a statement of the GH Research Society in association with the European Society for Pediatric Endocrinology, Lawson Wilkins Society, European Society of Endocrinology, Japan Endocrine Society, and Endocrine Society of Australia. Ho KK; 2007 GH Deficiency Consensus Workshop Participants. Eur J Endocrinol. 2007 Dec;157(6):695-700.

16. Cut-off limits of the GH response to GHRH plus arginine test and IGF-I levels for the diagnosis of GH deficiency in late adolescents and young adults. Corneli G, Di Somma C, Prodam F, Bellone J, Bellone S, Gasco V, Baldelli R, Rovere S, Schneider HJ, Gargantini L, Gastaldi R, Ghizzoni L, Valle D, Salerno M, Colao A, Bona G, Ghigo E, Maghnie M, Aimaretti G. Eur J Endocrinol. 2007 Dec;157(6):701-8.

17. Diagnosis of adult GH deficiency. Ghigo E, Aimaretti G, Corneli G. Growth Horm IGF Res. 2008 Feb;18(1):1-16. Epub 2007 Sep 4. Review.

18. Human growth hormone for the treatment growth failure in children (review), National Institute of Clinical Excellence (NICE), Maggio 2002 (http://www.nice.org.uk/Guidance/TA42#summary , accesso verificato in data 31/03/09)

19. G. CRISTOFORI, E. AGAZZANI, L. ANDALORO, S. BOCCACCI, C. BOTTURA, G. CAVALLARO, P. MUSSINI, F. SACCO, G. COMPAGNONI. "Panipopituitarismo congenito: una rara causa di emergenza endocrinologica neonatale". La Pediatria Medica e Chirurgica. Supplemento, XXI Congresso Società Italiana di Neonatologia. Sezione Lombarda. Bergamo 1-2 Febbraio 2008.

10A13525
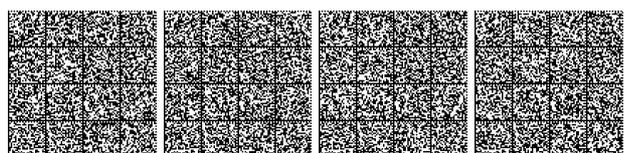
DETERMINAZIONE 2 novembre 2010.

Aggiornamento del piano terapeutico AIFA per prescrizione servizio sanitario nazionale di eritropoietine (ex nota 12) di cui alla determinazione 18 marzo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale;

Vista la determinazione 18 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2009 - serie generale;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) del 23 e 24 marzo 2010;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco del 31 maggio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2010;

Visto il comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione/c n. 385/2010 del 31 maggio 2010;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del Piano terapeutico AIFA per prescrizione SSN di eritropoietine (ex Nota 12);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) del 27 e 24 luglio 2010;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo dell'allegato 1 della determinazione 18 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2009 - serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE SSN DI ERITROPOIETINE (ex Nota 12)

Centro prescrittore ______________________________
Medico prescrittore (nome e cognome) ______________________________
Tel. ____________ e-mail ______________________

Paziente (nome e cognome)______________________________
Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐
Codice fiscale ______________________________
Residente a ______________________________ Tel. ____________
Regione ______________________________
ASL di residenza ______________________________Prov.____________
Medico di Medicina Generale ______________________________

La prescrizione di eritropoietine, originatori e biosimilari, è a carico del SSN per le seguenti condizioni cliniche:

☐ Trattamento dell'anemia (Hb <11 g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL) associata ad IRC in pazienti adulti e in soggetti pediatrici(*) sia in trattamento dialitico sia in trattamento conservativo

Principi attivi: eritropoietina alfa, eritropoietina beta e darbepoetina alfa, eritropoietina zeta.
(*) Per darbepoetina sono disponibili dati in età pediatrica solo per pazienti con età >11 anni;

☐ Trattamento dell'anemia (Hb < 11 g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL) associata ad IRC in pazienti adulti

Principi attivi: Metossipolietileglicole-eritropoetina beta, eritropoietina teta

☐ Trattamento dell'anemia (Hb <10 g/dL) in pazienti adulti oncologici che ricevono chemioterapia antiblastica; in caso di Hb <8 mg/dL è indicato il ricorso all'emotrasfusione

Principi attivi: eritropoietina alfa, eritropoietina beta e darbepoetina alfa, eritropoietina teta, eritropoietina zeta

☐ Trattamento per incrementare la quantità di sangue autologo nell'ambito di programmi di predonazione con le limitazioni previste in scheda tecnica.

Principi attivi: eritropoietina alfa, eritropoietina beta, eritropoietina zeta
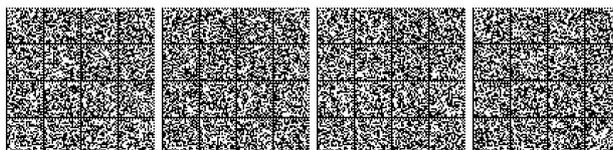
Farmaco prescritto:

☐ eritropoietina alfa ☐ eritropoietina beta

☐ darbepoetina alfa ☐ eritropoietina teta

☐ eritropoietina zeta

☐ Metossipolietileglicole-eritropoietina beta

Dosaggio: ________________

Durata prevista del trattamento: __________________

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione della cura

Data ___/____/____ Timbro e firma del clinico prescrittore

Bibliografia

1. Furuland H, Linde T, et al. A randomized controlled trial of haemoglobin normalization with epoetin alfa in pre-dialysis and dialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2003;18:353-61
2. Vanrenterghem Y, Bárány P, et al Randomized trial of darbepoetin alfa for treatment of renal anemia at a reduced dose frequency compared with rHuEPO in dialysis patients. Kidney Int. 2002;62:2167-75.
3. Bohlius J; Wilson J; Seidenfeld et al. Recombinant human erythropoietins and cancer patients: updated meta-analysis of 57 studies including 9353 patients. J Natl Cancer Inst. 2006 May 17; 98:708-14.
4. Bohlius J; Wilson J; Seidenfeld et al. Erythropoietin or darbepoetin for patients with cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19; 3.
5. Gombotz H, Gries M, et al. Preoperative treatment with recombinant human erythropoietin or predeposit of autologous blood in women undergoing primary hip replacement. Acta Anaesthesiol Scand. 2000 Jul; 44:737-42.

10A13526

DETERMINAZIONE 2 novembre 2010.

Aggiornamento del «Piano terapeutico Aifa per prescrizione di fattori di crescita granulocitari (ex Nota 30 e 30 *bis)*».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note *CUF)*, e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 10 luglio 2007, in merito all'approvazione del piano terapeutico (template) specialistico che sostituisce le Note AIFA 30 e 30 bis, di cui alla determinazione suddetta;

Vista la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2009 - serie generale «Approvazione del piano terapeutico AIFA (template) che sostituisce le Note AIFA 30 e 30-*bis*, di cui alla determinazione 4 gennaio 2007: "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci"»;

Vista la determinazione del 27 luglio 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2009 recante la sospensione del precedente provvedimento datato 7 luglio 2009 ed avente ad oggetto «Aggiornamento del piano terapeutico per prescrizione di fattori di crescita granulocitari (ex Nota 30 e 30bis)»;

Considerato il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 5 e 6 maggio 2009 (verbale n. 68) in base al quale il testo della prima condizione clinica «Trattamento della neutropenia febbrile da chemioterapia (filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim)» deve intendersi condizione clinica comprensiva anche della profilassi, mantenendo in tal modo a carico del SSN anche il trattamento preventivo (profilassi) della neutropenia febbrile da chemioterapia;

Considerata la necessità di aggiornare il «Piano terapeutico Aifa per prescrizione di fattori di crescita granulocitari (ex Nota 30 e 30 *bis)*», di cui all'allegato 1 della determinazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2009 - serie generale;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dei giorni 27 e 28 luglio 2010;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il «Piano terapeutico Aifa per prescrizione di fattori di crescita granulocitari (ex Nota 30 e 30 *bis)*», di cui all'allegato 1 della determinazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2009 *Gazzetta Ufficiale* - serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER PRESCRIZIONE DI FATTORI DI CRESCITA GRANULOCITARI (ex Nota 30 e 30 bis)

Centro prescrittore ______________________________

Medico prescrittore (nome e cognome) ______________________________

Tel. ______________ e-mail ______________

Paziente (nome e cognome)______________________________

Data di nascita ______________ sesso M ☐ F ☐

Codice fiscale ______________________________

Residente a ______________________________ Tel. ______________

Regione ______________________________

ASL di residenza ______________________________Prov.______________

Medico di Medicina Generale______________________________

La prescrizione di fattori di crescita granulocitari , originatori e biosimilari, è a carico del SSN per le seguenti condizioni cliniche (barrare la casella corrispondente alla condizione clinica del paziente)

☐ **Trattamento della neutropenia febbrile da chemioterapia**
(filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim)

☐ **Neutropenia congenita**
(filgrastim)

☐ **Trapianto di midollo osseo**
(filgrastim, lenograstim)

☐ **Mobilizzazione di cellule staminali periferiche**
(filgrastim, lenograstim)

☐ **Neutropenia HIV correlata o correlata ai farmaci antiretrovirali** in pazienti pluritrattati che necessitino di farmaci ad azione neutropenizzante
(filgrastim)
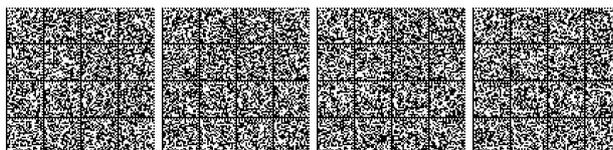
Farmaco prescritto:

☐ Filgrastim ☐ Lenograstim ☐ Pegfilgrastim

Dosaggio: ________________ Durata prevista del trattamento: __________________

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione della cura

Data ___/____/____

Timbro e firma del clinico prescrittore

10A13527

DETERMINAZIONE 2 novembre 2010.

Riclassificazione del regime di fornitura dei medicinali contenenti finasteride al dosaggio da 1 mg. (Determinazione n. 1899/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti i decreti con i quali le società titolari delle specialità medicinali sono state autorizzate all'immissione in commercio dei medicinali indicati;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 28/29 settembre 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della fornitura

I seguenti medicinali, contenenti finasteride al dosaggio di 1 mg per compressa, sono classificati ai fini della fornitura come segue, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR):

PILUS;

titolare: Istituto Gentili S.p.A.;

confezione: 28 compresse film rivestite 1 mg;

A.I.C. n. 034824021(in base 10) 116RUP (in base 32);

FOLIANS;

titolare: Merck Sharp & Dohme S.p.a.;

confezione: 28 compresse film rivestite 1 mg;

A.I.C. n. 034826026 (in base 10) 116TTB (in base 32).

Per le confezioni non indicate in quanto attualmente non commercializzate, l'azienda titolare dell'autorizzazione, qualora intendesse commercializzare dovrà richiedere la modifica del regime di fornitura all'Agenzia italiana del farmaco.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A13528

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 341/2010 del 2 marzo 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Roactemra».

Nell'estratto della determinazione n. 341/2010 del 2 marzo 2010 relativa al medicinale per uso umano ROACTEMRA (tocilizumab), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2010 - serie generale - n. 65, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue: nelle condizioni negoziali si intenda aggiunto:

tetto di spesa con meccanismo di ripiano: € 10,4 milioni per il primo anno e di 26,4 milioni per il secondo anno al lordo delle riduzioni di legge e dell'eventuale payback.

10A13467

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Utiminx»

Estratto determinazione n. 1898/2010 del 2 novembre 2010

Medicinale: UTIMINX.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a., Galleria Unione, 5 - 20122 Milano.

Confezione:

500 mg compresse a rilascio modificato 3 compresse in blister PVC/AL/PCTFE;

A.I.C. n. 039376013/M (in base 10) 15KP4F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 500 mg di ciprofloxacina;

eccipienti: contenuto della compressa: ossido di polietilene; povidone; magnesio stearato;

rivestimento della compressa: opadry blue; ipromellosa; titanio diossido (E171); lacca di alluminio blu brillante FCF (E133); macrogol; polisorbato 80.

Controllo e rilascio:

Rottapharm Ltd. Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15 - Ireland;

Madaus GmbH, Lutticher Strasse, 5 - 53842 Troisdorf - Germany.

Confezionamento primario e secondario:

Rottapharm Ltd. Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15 - Ireland;

Madaus GmbH, Lutticher Strasse, 5 - 53842 Troisdorf - Germany.

Produzione: Madaus GmbH, Lutticher Strasse, 5 - 53842 Troisdorf - Germany.

Indicazioni terapeutiche: infezioni acute non complicate delle vie urinarie (uUTI, cistiti acute) nelle donne. La Ciprofloxacina può essere considerata come un'alternativa ai farmaci di prima scelta nel caso in cui si evidenzi una resistenza individuale e/o regionale agli stessi.

A donne che assumono fluorochinoloni, compresa la Ciprofloxacina, da circa 6 mesi dalla diagnosi di cistite acuta, dovrebbe essere prescritto un farmaco appartenente a una differente classe terapeutica.

Si raccomanda di fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità).

Confezione:

500 mg compresse a rilascio modificato 3 compresse in blister PVC/AL/PCTFE;

A.I.C. n. 039376013/M (in base 10) 15KP4F (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

(Classificazione ai fini della fornitura).

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale UTIMINX è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(Stampati).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13529

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Idroclorotiazide Excalibur Pharma».

Estratto determinazione n. 1894/2010 del 2 novembre 2010

Medicinale: LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE EXCALIBUR PHARMA.

Titolare A.I.C.: Excalibur Pharma Limited 26-28 Bedford Row, London, WC1R 4HE - Regno Unito.

Confezioni:

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039717018/M (in base 10) 15W24U (in base 32);

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039717020/M (in base 10) 15W24W (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

50 mg di losartan potassico e 12,5 mg di idroclorotiazide;

100 mg di losartan potassico e 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti: nucleo della compressa: mannitolo (E421); cellulosa microcristallina; sodio croscarmellosa; povidone (K-30); magnesio stereato;

film di rivestimento: ipromellosa (3cP, 50 *cP)*; idrossipropilcellulosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Produzione, controllo, confezionamento primario e secondario e, rilascio dei lotti: Actavis HF. Reykjavíkurvegur 78, IS-220 Hafnafjördur, Islanda.

Produzione principio attivo, Losartan Potassium:

Dr. Reddy's Laboratories Limited - Plot No. 137 & 138, I.D.A., Bollaram, Narsapur TQ, Medak DT., Andhra Pradesh, India;

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Group Co. Ltd. - Chuannan No. 1 Branch Factory of Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. - Coastal Industrial Zone, Duqiao, Linhai, Zhejiang 317016 - Cina.

Produzione principio attivo, idroclorotiazide:

Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. - Via Curiel, 34 - I-20067 Paullo, (Milano - Italia);

Teva Group (Holder) Active Pharmaceutical Ingredients Division 5 Basel Street, P.O. Box 3190 - Israele.

Siti di produzione:

Teva, Abic Ltd. - Israel;

New Industrial Zone, Kiryat Sapir, Netanya 42504 - Israele;

Teva, Platnex Site - Hakadar Street, Industrial Zone, P.O Box 160, Netanya 42101 - Israele;

Teva, Assia Chemical Industrial Ltd. - Tech Site, P.O.B. 2049, Beer-Sheve 84874 - Israele;

Unichem Laboratories Limited - Plot No. 99, M.I.D.C. Area, Village Dhatav-Roha, India - 402 116 Dist Raigad, Maharashtra.

Indicazioni terapeutiche: Losartan Idroclorotiazide Excalibur Pharma è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale nei pazienti in cui la pressione arteriosa non sia controllata adeguatamente con losartan o idroclorotiazide in ionoterapia.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità).

Confezioni:

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039717018/M (in base 10) 15W24U (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,35;

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039717020/M (in base 10) 15W24W (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,35.

(Classificazione ai fini della fornitura).

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE EXCALIBUR PHARMA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(Stampati).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13530

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Venofer»

Estratto determinazione V&A.PC/II/757del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: VENOFER.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Vifor France SA.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0313/001/II/028.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del prodotto finito.

Modifica apportata: aggiornamento del processo di produzione del prodotto finito, in seguito alla modifica delle istruzioni di produzione da MI-YA533/EU/E04 a MI-YA539/E01.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13672

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Venofer»

Estratto determinazione V&A.PC/II/758 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: VENOFER.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Vifor France SA.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0313/001/II/029.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche del prodotto finito in seguito all'ampliamento del range del pH da 10.8-11.0 a 10.7-11.0 al rilascio.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13673

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluconazolo Mylan Generics».

Estratto determinazione V&A.PC/II/759 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS.

Confezioni:

037391012/M - «50 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/AL;

037391024/M - «50 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL;

037391036/M - «50 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

037391048/M - «50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/AL;

037391051/M - «50 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

037391063/M - «50 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL;

037391075/M - «50 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

037391087/M - «50 mg capsule rigide» 100×1 capsule in blister PVC/AL;

037391099/M - «100 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/AL;

037391101/M - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL;

037391113/M - «100 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

037391125/M - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

037391137/M - «100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/AL;

037391149/M - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

037391152/M - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL;

037391164/M - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

037391176/M - «150 mg capsule rigide» 1 capsula in blister PVC/AL;

037391188/M - «150 mg capsule rigide» 2 capsule in blister PVC/AL;

037391190/M - «150 mg capsule rigide» 4 capsule in blister PVC/AL;

037391202/M - «150 mg capsule rigide» 6 capsule in blister PVC/AL;

037391214/M - «150 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/AL;

037391226/M - «150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL;

037391238/M - «150 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

037391240/M - «150 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/AL;

037391253/M - «150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

037391265/M - «150 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL;

037391277/M - «150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

037391289/M - «200 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/AL;

037391291/M - «200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL;

037391303/M - «200 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

037391315/M - «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

037391327/M - «200 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/AL;

037391339/M - «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

037391341/M - «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL;

037391354/M - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0425/001-004/II/024 SE/H/0425/001-004/II/025.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2-4.8 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Armonizzazione del foglio illustrativo a seguito del «bridging user testing».

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13674

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Accusol»

Estratto determinazione V&A.PC/II/738 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: ACCUSOL.

Confezioni: 037200019/M - «35 soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione» 2 sacche a doppia camera da 5000 ml.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A..

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0813/001/II/008.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: Aggiornamento delle specifiche del prodotto finito, aumento del limite del PH al rilascio a 7.0 - 7.3 e restringimento dei limiti della «shelf life» da 7.0 - 8.0 a 7.0 - 7.5.

Conseguente riduzione della validità del prodotto finito da 2 anni a 1 anno.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti,non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13675

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Azyter»

Estratto determinazione V&A.PC/II/760 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: AZYTER.

Confezioni: 038231015/M - «15 mg/g, collirio, soluzione in contenitore monodose» 6 contenitori LDPE da 0,25 G.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0855/001/II/004.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 90° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno suciessivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13676

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Viaspan»

Estratto determinazione V&A.PC/II/739 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: VIASPAN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb s.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0250/001/II/025.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta della specifica per il Tenderosio come impurezza nota della sostanza attiva Raffinosio.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13677

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sumatriptan Doc Generici».

Estratto determinazione V&A.PC/II/761 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: SUMATRIPTAN DOC GENERICI.

Confezioni:

038111011/M - «50 mg compresse rivestite» 2 compresse in blister PVC/AL;

038111023/M - «50 mg compresse rivestite» 3 compresse in blister PVC/AL;

038111035/M - «50 mg compresse rivestite» 4 compresse in blister PVC/AL;

038111047/M - «50 mg compresse rivestite» 6 compresse in blister PVC/AL;

038111050/M - «50 mg compresse rivestite» 18 compresse in blister PVC/AL;

038111062/M - «50 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister PVC/AL;

038111074/M - «50 mg compresse rivestite» 2 compresse in blister PVC//PVDC/AL;

038111086/M - «50 mg compresse rivestite» 3 compresse in blister PVC//PVDC/AL;

038111098/M - «50 mg compresse rivestite» 4 compresse in blister PVC//PVDC/AL;

038111100/M - «50 mg compresse rivestite» 6 compresse in blister PVC//PVDC/AL;

038111112/M - «50 mg compresse rivestite» 18 compresse in blister PVC//PVDC/AL;

038111124/M - «50 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister PVC//PVDC/AL;

038111136/M - «50 mg compresse rivestite» 2 compresse in contenitore HDPE;

038111148/M - «50 mg compresse rivestite» 3 compresse in contenitore HDPE;

038111151/M - «50 mg compresse rivestite» 4 compresse in contenitore HDPE;

038111163/M - «50 mg compresse rivestite» 6 compresse in contenitore HDPE;

038111175/M - «50 mg compresse rivestite» 18 compresse in contenitore HDPE;

038111187/M - «50 mg compresse rivestite» 24 compresse in contenitore HDPE;

038111199/M - «100 mg compresse rivestite» 2 compresse in blister PVC/AL;

038111201/M - «100 mg compresse rivestite» 3 compresse in blister PVC/AL;

038111213/M - «100 mg compresse rivestite» 4 compresse in blister PVC/AL;

038111225/M - «100 mg compresse rivestite» 6 compresse in blister PVC/AL;

038111237/M - «100 mg compresse rivestite» 18 compresse in blister PVC/AL;

038111249/M - «100 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister PVC/AL;

038111252/M - «100 mg compresse rivestite» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038111264/M - «100 mg compresse rivestite» 3 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038111276/M - «100 mg compresse rivestite» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038111288/M - «100 mg compresse rivestite» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038111290/M - «100 mg compresse rivestite» 18 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038111302/M - «100 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038111314/M - «100 mg compresse rivestite» 2 compresse in contenitore HDPE;

038111326/M - «100 mg compresse rivestite» 3 compresse in contenitore HDPE;

038111338/M - «100 mg compresse rivestite» 4 compresse in contenitore HDPE;

038111340/M - «100 mg compresse rivestite» 6 compresse in contenitore HDPE;

038111353/M - «100 mg compresse rivestite» 18 compresse in contenitore HDPE;

038111365/M - «100 mg compresse rivestite» 24 compresse in contenitore HDPE.

Titolare A.I.C.: DOC Generici srl.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0716/001-002/II/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2 e 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13678

AUTOMOBILE CLUB SASSARI

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità

Si comunica l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club di Sassari, adottato con delibera del Consiglio direttivo dell'Automobile Club Sassari del 23 settembre 2009.

10A13781

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un componente e nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Rimini Credito Cooperativo – Società cooperativa, in amministrazione straordinaria, in Rimini.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 27 luglio 2010, ha nominato il rag. Enrico Benatti componente del Comitato di sorveglianza, in sostituzione del dott. Fabrizio Mancinelli che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, della Banca di Rimini Credito cooperativo - Società cooperativa, con sede in Rimini (Rimini), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2009.

Il 18 agosto 2010 il Comitato di sorveglianza della predetta Banca di Rimini ha nominato come proprio Presidente l'avv. Lanfranco Tonini, il luogo del dott. Fabrizio Mancinelli.

10A13468

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di Rimini Credito Cooperativo S.c.r.l.

In data 30 settembre 2010 l'amministrazione straordinaria della Banca di Rimini Credito Cooperativo S.c.r.l., con sede in Rimini, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 settembre 2010, si è conclusa in seguito alla ricostituzione, da parte dell'assembea dei soci, dei nuovi organi aziendali e della restituzione della banca alla gestione ordinaria.

10A13560

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 novembre 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3945
Yen	112,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,583
Corona danese	7,4544
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86235
Fiorino ungherese	274,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9219
Nuovo leu romeno	4,2850
Corona svedese	9,3083
Franco svizzero	1,3420
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0770
Kuna croata	7,3558
Rublo russo	42,7017
Lira turca	1,9623
Dollaro australiano	1,3726
Real brasiliano	2,3638
Dollaro canadese	1,3931
Yuan cinese	9,2651
Dollaro di Hong Kong	10,8093
Rupia indonesiana	12421,33
Rupia indiana	61,8555
Won sudcoreano	1551,58
Peso messicano	16,9759
Ringgit malese	4,3177
Dollaro neozelandese	1,7681
Peso filippino	60,236
Dollaro di Singapore	1,7905
Baht tailandese	41,149
Rand sudafricano	9,4949

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13862

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 novembre 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3770
Yen	113,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,618
Corona danese	7,4534
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85685
Fiorino ungherese	273,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,8843
Nuovo leu romeno	4,2777
Corona svedese	9,2975
Franco svizzero	1,3402
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0760
Kuna croata	7,3655
Rublo russo	42,2800
Lira turca	1,9488
Dollaro australiano	1,3766
Real brasiliano	2,3446
Dollaro canadese	1,3832
Yuan cinese	9,1346
Dollaro di Hong Kong	10,6740
Rupia indonesiana	12243,64
Rupia indiana	61,0080
Won sudcoreano	1530,02
Peso messicano	16,9259
Ringgit malese	4,2566
Dollaro neozelandese	1,7680
Peso filippino	59,620
Dollaro di Singapore	1,7738
Baht tailandese	40,752
Rand sudafricano	9,4791

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13863

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 novembre 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3700
Yen	112,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,634
Corona danese	7,4538
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84910
Fiorino ungherese	276,54
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9329
Nuovo leu romeno	4,2865
Corona svedese	9,3102
Franco svizzero	1,3282
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0910
Kuna croata	7,3727
Rublo russo	41,9220
Lira turca	1,9540
Dollaro australiano	1,3682
Real brasiliano	2,3491
Dollaro canadese	1,3742
Yuan cinese	9,0772
Dollaro di Hong Kong	10,6198
Rupia indonesiana	12206,66
Rupia indiana	60,9310
Won sudcoreano	1520,57
Peso messicano	16,7769
Ringgit malese	4,2442
Dollaro neozelandese	1,7495
Peso filippino	60,089
Dollaro di Singapore	1,7646
Baht tailandese	40,710
Rand sudafricano	9,4674

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13864

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10827-XV.J(5430) del 25.10.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- VP 1115 – 100C (massa attiva g 2231,1);
- VP 1116 – 100C (massa attiva g 2231,1);
- VP 1117 – 100C (massa attiva g 2231,1);
- VP 1118 – 100C (massa attiva g 2231,1);
- VP 1119 – 100C (massa attiva g 2231,1);
- VP 1120 – 100C (massa attiva g 2231,1);
- VP 1121 – 150C (massa attiva g 3194);
- VP 1122 – 150C (massa attiva g 3194);
- VP 1123 – 150C (massa attiva g 3194);
- VP 1124 – 150C (massa attiva g 3194);
- VP 1125 – 150C (massa attiva g 3194);
- VP 1126 – 150C (massa attiva g 3194);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (SA) – loc. Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2066-XV.J(5407) del 25.10.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST SEQUENCE 30-006 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 651,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-006 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 934,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-006 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 1269,1);
- STARDUST SEQUENCE 30-006 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 1295,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-006 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 1654,9);
- STARDUST SEQUENCE 30-006 nella versione a 70 lanci (massa attiva g 1809,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-006 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 2066,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-006 nella versione a 100 lanci (massa attiva g 2580,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-006 nella versione a 120 lanci (massa attiva g 3094,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-006 nella versione a 150 lanci (massa attiva g 3867,2);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare in nome e per conto della Piroblu Store S.r.l. di esercizio di minuta vendita esplosivi in Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21953-XV.J(5491) del 25.10.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- PIROCORDA 10 (massa attiva g 3,65);
- PIROCORDA 15 (massa attiva g 3,90);
- PIROCORDA 20 (massa attiva g 4,15);
- PIROCORDA 25 (massa attiva g 4,16);
- PIROCORDA 35 (massa attiva g 4,18);
- PIROCORDA 40 (massa attiva g 4,20);
- TENUTA LISCIA (massa attiva g 4,90);
- TENUTA PIOGGIA (massa attiva g 5,90);
- TENUTA 20 (massa attiva g 6,60);
- TENUTA 25 (massa attiva g 7,20);
- TENUTA 30 (massa attiva g 8,00);
- TENUTA 35 (massa attiva g 8,35);
- TENUTA 40 (massa attiva g 9,10);
- TENUTA 45 (massa attiva g 9,90);
- TENUTA 50 (massa attiva g 10,65);
- TENUTA 60 (massa attiva g 12,20);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Montano Antilia (SA) – loc. Serra fraz. Massicelle, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5397-XV.J(5575) del 25.10.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- B019-AG-20 (massa attiva g 2400);
- B019-AG (massa attiva g 120);
- B019-TR-20 (massa attiva g 2400);
- B019-TR (massa attiva g 120);
- B019-BL-20 (massa attiva g 2400);
- B019-BK-20 (massa attiva g 2400);
- B019-RO-20 (massa attiva g 2400);
- B019-VE-20 (massa attiva g 2400);
- B019-VI-20 (massa attiva g 2400);
- B019-BL (massa attiva g 120);
- B019-BK (massa attiva g 120);
- B019-RO (massa attiva g 120);
- B019-VE (massa attiva g 120);
- B019-VI (massa attiva g 120);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della "Parente A. & C. S.n.c." di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6445-XV.J(5584) del 25.10.2010 il manufatto esplosivo denominato "ARTIFIZIO CILINDRICO 100 mm RIPETIZIONE DI COLPI Art. 1200R" *(massa attiva g 334,2)* è riconosciuto, su istanza del sig. Bauducco Francesco, in nome e per conto della ditta "Panzera S.a.s. di Francesco Bauducco e C." con fabbrica di fuochi artificiali in Carignano (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20279-XV.J(5470) del 25.10.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- "SFERA COOP ROMANO 130 – tremolante bianco" *(massa attiva g 673)*
- "SFERA COOP ROMANO 130 – salice bianco" *(massa attiva g 673)*
- "SFERA COOP ROMANO 130 – rosso" *(massa attiva g 673)*
- "SFERA COOP ROMANO 130 – blu" *(massa attiva g 673)*
- "SFERA COOP ROMANO 130 – verde" *(massa attiva g 673)*
- "SFERA COOP ROMANO 130 – pioggia nera" *(massa attiva g 673)*
- "SFERA COOP ROMANO 130 – viola" *(massa attiva g 673)*
- "SFERA COOP ROMANO 130 – tremolante giallo" *(massa attiva g 673)*
-

sono riconosciuti, su istanza del sig. Romano Stanislao, in nome e per conto della "Coop. Romano a r.l.", con fabbrica di fuochi artificiali in Angri (Sa) – località Monte Taccaro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.22286-XV.J(5502) del 25.10.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- "U.BORGONOVO/UB703KA-ARANCIO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KA-BIANCO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KA-BLU/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KA-GIALLO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KA-PORPORA/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KA-ROSSO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KA-VERDE/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KAB-MULTICOLOR/2009" *(massa attiva g 328,4)*
- "U.BORGONOVO/UB703KCB-BLU-ORO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KCB-ROSSO-ORO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KCB-VERDE-ORO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KFB-ARGENTO-GIALLO-CRACKLING/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KFB-ARGENTO-PORPORA-CRACKLING/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KFB-ARGENTO-ROSSO-CRACKLING/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KFB-ARGENTO-VERDE-CRACKLING/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KF-BLU-BIANCO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KF-ROSSO-BIANCO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KF-VERDE-BIANCO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KGA-BLU-ROSSO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KGA-PORPORA-ORO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KGA-VERDE-GIALLO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KLA-ARGENTO/2009" *(massa attiva g 385,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KL-BROCADE/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KM-BIANCO-VERDE/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KM-BLU-ROSSO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KM-GIALLO-PORPORA/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KM-ROSSO-BIANCO/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KNB-ARGENTO-CRACKLING/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KNB-PORPORA-CRACKLING/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KNB-ROSA-CRACKLING/2009" *(massa attiva g 338,40)*
- "U.BORGONOVO/UB703KNB-VERDE-CRACKLING/2009" *(massa attiva g 338,40)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto**,** titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Mi), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3512-XV.J(5392) del 25.10.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- "MARTARELLO SPETTACOLO 796" *(massa attiva g 999,30)*
- "MARTARELLO SPETTACOLO 798" *(massa attiva g 999,40)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare della licenza di fabbricazione e deposito di artifizi pirotecnici, con esercizio sito in Arquà Polesine (RO) – loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12635-XV.J(5237) del 25.10.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- ARTIFICIO MICHELE – bianco tremolante & sbruffo bianco tremolante *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – bianco tremolante & sbruffo granella *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – bianco tremolante & sbruffo rosso 1 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – bianco tremolante & sbruffo rosso 2 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – bianco tremolante & sbruffo rosso 3 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – bianco tremolante & sbruffo verde *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – bianco tremolante & sbruffo oro (sfera nera) *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – bianco tremolante & sbruffo viola *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – bianco tremolante & sbruffo tremolante giallo *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – bianco tremolante & sbruffo argento *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – bianco tremolante & sbruffo arancio *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – bianco tremolante & sbruffo salice bianco *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – bianco tremolante & sbruffo assortito *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – granella & sbruffo bianco tremolante *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – granella & sbruffo granella *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – granella & sbruffo rosso 1 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – granella & sbruffo rosso 2 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – granella & sbruffo rosso 3 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – granella & sbruffo verde *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – granella & sbruffo oro (sfera nera) *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – granella & sbruffo viola *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – granella & sbruffo tremolante giallo *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – granella & sbruffo argento *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – granella & sbruffo arancio *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – granella & sbruffo salice bianco *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – granella & sbruffo assortito *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 1 & sbruffo bianco tremolante *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 1 & sbruffo granella *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 1 & sbruffo rosso 1 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 1 & sbruffo rosso 2 *(massa attiva g 166);*

- ARTIFICIO MICHELE – rosso 1 & sbruffo rosso 3 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 1 & sbruffo verde *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 1 & sbruffo oro (sfera nera) *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 1 & sbruffo viola *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 1 & sbruffo tremolante giallo *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 1 & sbruffo argento *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 1 & sbruffo arancio *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 1 & sbruffo salice bianco *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 1 & sbruffo assortito *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 2 & sbruffo bianco tremolante *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 2 & sbruffo granella *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 2 & sbruffo rosso 1 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 2 & sbruffo rosso 2 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 2 & sbruffo rosso 3 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 2 & sbruffo verde *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 2 & sbruffo oro (sfera nera) *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 2 & sbruffo viola *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 2 & sbruffo tremolante giallo *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 2 & sbruffo argento *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 2 & sbruffo arancio *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 2 & sbruffo salice bianco *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 2 & sbruffo assortito *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 3 & sbruffo bianco tremolante *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 3 & sbruffo granella *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 3 & sbruffo rosso 1 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 3 & sbruffo rosso 2 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 3 & sbruffo rosso 3 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 3 & sbruffo verde *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 3 & sbruffo oro (sfera nera) *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 3 & sbruffo viola *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 3 & sbruffo tremolante giallo *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 3 & sbruffo argento *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 3 & sbruffo arancio *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 3 & sbruffo salice bianco *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – rosso 3 & sbruffo assortito *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – verde & sbruffo bianco tremolante *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – verde & sbruffo granella *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – verde & sbruffo rosso 1 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – verde & sbruffo rosso 2 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – verde & sbruffo rosso 3 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – verde & sbruffo verde *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – verde & sbruffo oro (sfera nera) *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – verde & sbruffo viola *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – verde & sbruffo tremolante giallo *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – verde & sbruffo argento *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – verde & sbruffo arancio *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – verde & sbruffo salice bianco *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – verde & sbruffo assortito *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – oro (sfera nera) & sbruffo bianco tremolante *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – oro (sfera nera) & sbruffo granella *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – oro (sfera nera) & sbruffo rosso 1 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – oro (sfera nera) & sbruffo rosso 2 *(massa attiva g 166);*

- ARTIFICIO MICHELE – oro (sfera nera) & sbruffo rosso 3 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – oro (sfera nera) & sbruffo verde *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – oro (sfera nera) & sbruffo oro (sfera nera) *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – oro (sfera nera) & sbruffo viola *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – oro (sfera nera) & sbruffo tremolante giallo *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – oro (sfera nera) & sbruffo argento *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – oro (sfera nera) & sbruffo arancio *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – oro (sfera nera) & sbruffo salice bianco *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – oro (sfera nera) & sbruffo assortito *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – viola & sbruffo bianco tremolante *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – viola & sbruffo granella *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – viola & sbruffo rosso 1 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – viola & sbruffo rosso 2 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – viola & sbruffo rosso 3 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – viola & sbruffo verde *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – viola & sbruffo oro (sfera nera) *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – viola & sbruffo viola *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – viola & sbruffo tremolante giallo *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – viola & sbruffo argento *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – viola & sbruffo arancio *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – viola & sbruffo salice bianco *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – viola & sbruffo assortito *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – tremolante giallo & sbruffo bianco tremolante *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – tremolante giallo & sbruffo granella *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – tremolante giallo & sbruffo rosso 1 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – tremolante giallo & sbruffo rosso 2 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – tremolante giallo & sbruffo rosso 3 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – tremolante giallo & sbruffo verde *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – tremolante giallo & sbruffo oro (sfera nera) *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – tremolante giallo & sbruffo viola *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – tremolante giallo & sbruffo tremolante giallo *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – tremolante giallo & sbruffo argento *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – tremolante giallo & sbruffo arancio *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – tremolante giallo & sbruffo salice bianco *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – tremolante giallo & sbruffo assortito *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – argento & sbruffo bianco tremolante *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – argento & sbruffo granella *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – argento & sbruffo rosso 1 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – argento & sbruffo rosso 2 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – argento & sbruffo rosso 3 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – argento & sbruffo verde *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – argento & sbruffo oro (sfera nera) *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – argento & sbruffo viola *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – argento & sbruffo tremolante giallo *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – argento & sbruffo argento *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – argento & sbruffo arancio *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – argento & sbruffo salice bianco *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – argento & sbruffo assortito *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – arancio & sbruffo bianco tremolante *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – arancio & sbruffo granella *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – arancio & sbruffo rosso 1 *(massa attiva g 166);*

- ARTIFICIO MICHELE – arancio & sbruffo rosso 2 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – arancio & sbruffo rosso 3 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – arancio & sbruffo verde *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – arancio & sbruffo oro (sfera nera) *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – arancio & sbruffo viola *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – arancio & sbruffo tremolante giallo *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – arancio & sbruffo argento *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – arancio & sbruffo arancio *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – arancio & sbruffo salice bianco *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – arancio & sbruffo assortito *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – salice bianco & sbruffo bianco tremolante *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – salice bianco & sbruffo granella *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – salice bianco & sbruffo rosso 1 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – salice bianco & sbruffo rosso 2 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – salice bianco & sbruffo rosso 3 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – salice bianco & sbruffo verde *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – salice bianco & sbruffo oro (sfera nera) *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – salice bianco & sbruffo viola *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – salice bianco & sbruffo tremolante giallo *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – salice bianco & sbruffo argento *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – salice bianco & sbruffo arancio *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – salice bianco & sbruffo salice bianco *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – salice bianco & sbruffo assortito *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – assortito & sbruffo bianco tremolante *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – assortito & sbruffo granella *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – assortito & sbruffo rosso 1 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – assortito & sbruffo rosso 2 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – assortito & sbruffo rosso 3 *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – assortito & sbruffo verde *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – assortito & sbruffo oro (sfera nera) *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – assortito & sbruffo viola *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – assortito & sbruffo tremolante giallo *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – assortito & sbruffo argento *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – assortito & sbruffo arancio *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – assortito & sbruffo salice bianco *(massa attiva g 166);*
- ARTIFICIO MICHELE – assortito & sbruffo assortito *(massa attiva g 166);*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Florio Vladimiro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in San Severo (FG), ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17279-XV.J(5451) del 25.10.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- BC125P Cilindrica Di Matteo *(massa attiva g 854,00);*
- BC125R Cilindrica Di Matteo *(massa attiva g 854,00);*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Di Matteo Amodio – titolare di fabbrica di fuochi d'artificio sita in via Cinquevie, località Santo Stefano – Orta di Atella (Ce) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17643-XV.J(5449) del 25.10.2010, il manufatto esplosivo denominato: "TC 100 TONANTE DI MATTEO" *(massa attiva g 811,00),* è riconosciuto, su istanza del Sig. Di Matteo Amodio, titolare di fabbrica di fuochi d'artificio sita in via Cinquevie, località Santo Stefano – Orta di Atella (Ce) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17642-XV.J(5450) del 25.10.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- BC130P Cilindrica Di Matteo *(massa attiva g 1100,00);*
- BC130R Cilindrica Di Matteo *(massa attiva g 1100,00);*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Di Matteo Amodio – titolare di fabbrica di fuochi d'artificio sita in via Cinquevie, località Santo Stefano – Orta di Atella (Ce) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7048-XVJ(5592) del 25/10/2010, il manufatto esplosivo denominato "TONANTE COOP ROMANO 80L" *(massa attiva g 434)* è riconosciuto, su istanza del Sig. Romano Stanislao, titolare della fabbrica di fuochi pirotecnici "Coop Romano a r.l", con sede in Angri (Sa) – località Monte Taccaro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta del manufatto, come indicato dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza"

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8684-XVJ(5613) del 25/10/2010, i manufatti esplosivi denominati:

- SFERA DI CANDIA 250 – tremolante bianco *(massa attiva g 4890)*
- SFERA DI CANDIA 250 – salice bianco *(massa attiva g 4890)*
- SFERA DI CANDIA 250 – rosso *(massa attiva g 4890)*
- SFERA DI CANDIA 250 – blu *(massa attiva g 4890)*
- SFERA DI CANDIA 250 – verde *(massa attiva g 4890)*
- SFERA DI CANDIA 250 – pioggia nera *(massa attiva g 4890)*
- SFERA DI CANDIA 250 – viola *(massa attiva g 4890)*
- SFERA DI CANDIA 250 – tremolante giallo *(massa attiva g 4890)*
- SFERA DI CANDIA 250 – arancio *(massa attiva g 4890)*
- SFERA DI CANDIA 250 – granella *(massa attiva g 4890)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Di Candia Emilio, titolare di licenza di fabbricazione, amministratore della Società "l'Artificiosa dei f.lli Di Candia a r.l.", con esercizio sito in Sassano (SA) – località San Michele, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza"

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7047-XVJ(5593) del 25/10/2010, i manufatti esplosivi denominati:

- SFERA COOP ROMANO 130 C – tremolante bianco *(massa attiva g 673)*
- SFERA COOP ROMANO 130 C – salice bianco *(massa attiva g 673)*
- SFERA COOP ROMANO 130 C – rosso *(massa attiva g 673)*
- SFERA COOP ROMANO 130 C – blu *(massa attiva g 673)*
- SFERA COOP ROMANO 130 C – verde *(massa attiva g 673)*
- SFERA COOP ROMANO 130 C – pioggia nera *(massa attiva g 673)*
- SFERA COOP ROMANO 130 C – viola *(massa attiva g 673)*
- SFERA COOP ROMANO 130 C – tremolante giallo *(massa attiva g 673)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Romano Stanislao, titolare della fabbrica di fuochi pirotecnici "Coop Romano a r.l", con sede in Angri (Sa) – località Monte Taccaro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza"

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4478-XVJ(5540) del 25/10/2010, il manufatto esplosivo denominato "90V-03 07/07" (massa attiva 2528), è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Davide, titolare di licenza di fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici di IV e V categoria, in nome e per conto della Parente A. & C. s.n.c. di Parente Romualdo & C., con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta del manufatto, come indicato dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

10A13748
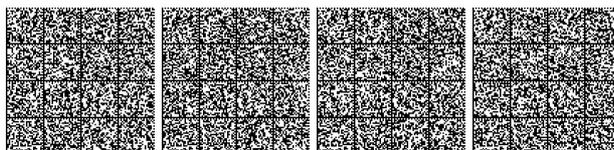
MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tilmovet 40 g/kg».

Estratto provvedimento n. 211 dell'11 ottobre 2010

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini TILMOVET 40 G/KG.

Confezioni :

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104000017;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104000029.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV, con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Antwerpen - Belgio.

Procedura di mutuo riconoscimento n. BE/V/0019/001/IB/002/G.

Oggetto del provvedimento: si autorizza l'aggiunta del sito di seguito indicato per le operazioni di rilascio dei lotti del prodotto finito: Franvet SA - Zone Industrielle D'Etriche - 49500 Segre - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

10A13464

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sungate» 5 mg/ml.

Estratto provvedimento n. 208 dell'8 ottobre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario SUNGATE 5 mg/ml sospensione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Confezione: astuccio con una siringa da 1 ml - A.I.C. n. 104033016.

Titolare A.I.C.: società ACME S.r.l., con sede in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto del provvedimento: si autorizza la modifica del regime di dispensazione da «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile» a «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13465

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Phosphorum B12».

Estratto provvedimento n. 214 del 14 ottobre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario PHOSPHORUM B12.

Confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100106018.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa n. 130 - 20156 Milano - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica;

variazione tipo I-B: modifica della composizione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

Le modifiche apportate al dossier di tecnica farmaceutica che impattano sugli stampati sono le seguenti:

periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: da 2 a 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: da consumato immediatamente a 28 giorni.

Pertanto la validità è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura: 28 giorni.

Si autorizza anche l'aggiornamento alla sezione 6.4 del sommario e al punto 11 del foglietto illustrativo: da «Proteggere dalla luce e conservare in luogo asciutto», a «Proteggere dalla luce e non congelare».

Si autorizza inoltre la variazione tipo I-B concernente la sostituzione del conservante (eccipiente) metile paraidrossibenzoato con alcool n-butilico al 3%.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13466

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato di rettifica al decreto 4 ottobre 2010, recante: «Iscrizione di varietà di cerali a paglia al relativo registro nazionale».

Si comunica che all'art. 1 del decreto ministeriale 4 ottobre 2010, recante: «Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250, del 25 ottobre 2010, nella tabella «frumento tenero» la denominazione Mantenga è sostituita con Mantegna.

10A13882

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Riattivazione della liquidazione coatta della «Latteria sociale di Rango Balbido – Consorzio economico registrato a garanzia limitata», in Rango Balbido, e nomina del commissario liquidatore.

(*Omissis*);

Delibera:

1. Di riattivare la procedura di liquidazione coatta, ai sensi degli articoli 34 e 36 della legge 9 luglio 2008, n. 5 e dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nei confronti della «Latteria sociale di Rango Balbido - Consorzio economico registrato a garanzia limitata» con sede in Rango Balbido, comune di Bleggio superiore, già sciolto d'autorità con deliberazione della Giunta regionale n. 1897 di data 12 dicembre 1961, e di nominare quale commissario liquidatore il dott. Diego Uber, con studio in Trento, Corso Buonarroti n. 13;

2. di prevedere che il patrimonio residuo eventualmente risultante al termine della procedura di liquidazione coatta, venga devoluto al Fondo mutualistico provinciale istituto ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 5/2008;

3. di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

4. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

5. di disporre al pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonchè la comunicazione al Registro imprese della Camera di commercio di Trento ed al Comune di Bleggio Superiore per la pubblicazione all'albo pretorio.

10A13470

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-270) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
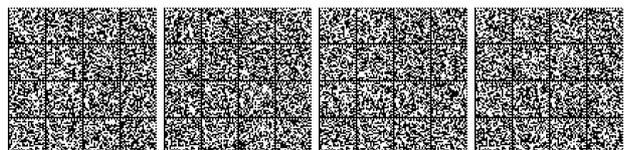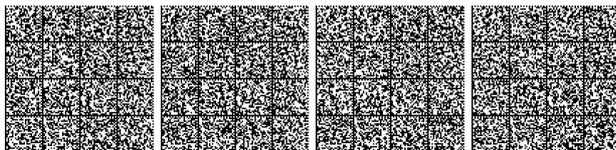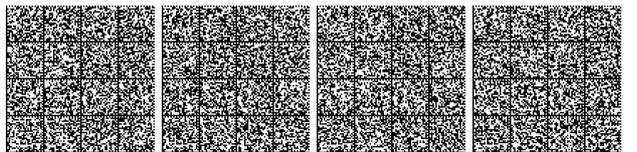
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
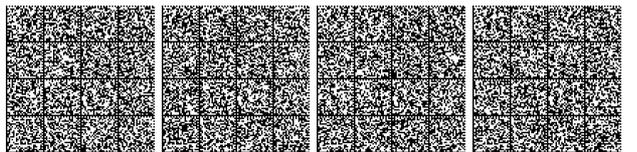
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.